

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE



**ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DEI MODELLI
DI DICHIARAZIONE IVA
RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 1999**

INDICE ISTRUZIONI

1. – NOVITÀ DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 1999	Pag. 5	A) Incorporazione di una società partecipante alla liquidazione di gruppo	Pag. 18
1.1 – SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA.	» 5	B) Incorporazione di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo.....	» 18
1.2 – STRUTTURA DEI MODELLI	» 5		
1.3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI NEL 2000	» 5		
1.4 – PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI	» 6	4. – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI	» 18
1.4.1 – Frontespizio	» 7	4.1 – FRONTESPIZIO	» 18
1.4.2 – Modulo	» 7	4.1.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE	» 19
1.4.3 – Richiesta di rimborso dell'IVA a credito	» 8	4.1.2 – QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE.....	» 20
1.4.4 – Società controllanti	» 8	4.1.3 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	» 21
2. – AVVERTENZE GENERALI	» 9	4.1.4 – ATTESTAZIONI DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI	» 21
2.1 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.	» 9	4.2 – MODULO	» 21
2.2 – SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI	» 9	4.2.1 – QUADRO VA – INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ.....	» 21
2.3 – CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (FALLIMENTO, CESSAZIONE DI ATTIVITÀ)	» 10	Sezione 1 – Dati analitici	» 21
2.4 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE	» 11	Sezione 2 – Dati riepilogativi	» 23
2.5 – ATTESTAZIONI DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI	» 11	4.2.2 – QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI.....	» 24
2.6 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	» 11	4.2.3 – QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI: Acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA.....	» 24
2.6.1 – Determinazione dell'imposta	» 11	4.2.4 – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPO-	» 25
2.6.2 – Determinazione degli imponibili (per i contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi)	» 12	NIBILI.....	» 25
2.6.3 – Modalità di comunicazione delle opzioni.....	» 12	4.2.5 – QUADRO VF - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI	» 29
3. – MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	» 13	4.2.6 – QUADRO VG - DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	» 30
3.1 – CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA.....	» 13	Sezione 1 – Agenzie di viaggio e turismo (art. 74 ter)	» 31
3.2 – CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36)	» 13	Sezione 2 – Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995).....	» 31
3.3 – CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE (fusioni, scissioni ecc..) o ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE	» 13	Sezione 3 – Operazioni intracomunitarie ed importazioni	» 32
3.3.1. – Trasformazioni di soggetti con contabilità IVA unificata.....	» 14	Sezione 4 – Operazioni esenti	» 32
3.3.2. – Trasformazioni di soggetti con contabilità separate (art. 36).....	» 15	Sezione 5 – Determinazione forfettaria dell'imposta	» 33
3.3.3. – Ulteriori chiarimenti per la compilazione dei modelli nelle ipotesi di trasformazioni soggettive.....	» 15	Sezione 6 – Imprese agricole ...	» 33
A) Fusione (propria o per incorporazione).....	» 15	Sezione 7 – IVA ammessa in detrazione	» 34
B) Scissione	» 16	4.2.7 – QUADRO VH - LIQUIDAZIONI PERIODICHE (ovvero debiti e crediti trasferiti)	» 34
C) Conferimento d'azienda.....	» 16	4.2.8 – QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	» 35
D) Altre ipotesi di trasformazioni	» 17	4.2.9 – QUADRO VO - COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE.....	» 36
3.4 – ENTI E SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE (art. 73).....	» 17		
3.4.1. – AVVERTENZE GENERALI	» 17		
3.4.2. – CASI PARTICOLARI: SOCIETÀ CONTROLLANTE O CONTROLLATA CHE HA INCORPORATO UNA SOCIETÀ..	» 18		

(*) **AVVERTENZE:** – ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;

– le presenti istruzioni sono state predisposte tenendo conto anche di eventuali disposizioni normative in corso di emanazione al momento della loro stesura. Pertanto, per la corretta compilazione dei modelli, occorre verificare anche il contenuto delle suddette modifiche che si riflettono sulla compilazione o sui termini di presentazione dei modelli stessi.

Sezione 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA.....	»	37	4.3.3 – SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO.....	»	47
Sezione 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi.....	»	40	4.4 – SOCIETÀ CONTROLLANTE – PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEL GRUPPO	»	47
Sezione 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	»	41	4.4.1 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR - LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO	»	47
4.2.10 – QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	»	41	Quadro VS - Distinta delle società del gruppo	»	47
4.3 – MODELLO VR PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA.....	»	43	Quadro VT - Eccedenza di credito di gruppo compensata	»	48
4.3.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE	»	43	Quadro VV - Liquidazioni periodiche di gruppo	»	48
4.3.2 – QUADRO VR – RIMBORSI			Quadro VW - Liquidazione dell'imposta annuale di gruppo	»	48
Sezione 1 – Determinazione dell'importo richiesto a rimborso	»	44	Quadro VY - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta di gruppo	»	49
Sezione 2 – Causale del rimborso	»	44	Quadro VZ - Eccedenze detraibili di gruppo relative agli anni precedenti	»	50
Sezione 3 – Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.....	»	46	Sottoscrizione del prospetto	»	50
			5. – SANZIONI	»	50

INDICE APPENDICE

1- ACCONTO IVA (Rigo VL17)	Pag.	52	14- INTERMEDIARI E ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALL'INVIO TELEMATICO	Pag.	63
2- AGENZIE DI VIAGGIO (Quadro VG - sezione 1)	»	52	15- INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE	»	64
3- AGRICOLTURA (Quadri VE e VO)	»	53	16- OPERAZIONI ESENTI (Quadro VG - sezione 4)	»	65
4- AGRITURISMO (Quadro VG - sezione 5)	»	54	17- OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI (Quadro VG - sezione 3)	»	66
5- BENI USATI (Quadro VG - sezione 2)	»	54	18- OPZIONI E REVOCHE (Quadro VO)	»	67
6- CONTABILITÀ SEPARATE (Quadro VH)	»	57	19- PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CODICE DI ATTIVITÀ (Rigo VA2)	»	68
7- CONTRIBUENTI MINIMI (Quadro VB)	»	58	20- RAVVEDIMENTO OPEROSO	»	68
8- CREDITI D'IMPOSTA (Righi VL16 e VL22)	»	58	21- RETTIFICHE DELLE DETRAZIONI (Art 19-bis) (Quadro VG - rigo VG33)	»	69
9- DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI (Quadro VE)	»	59	22- ROTTAMI (Rigo VO7)	»	70
10- ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO RELATIVA A SOCIETÀ EX CONTROLLANTE, COMPENSATA NELL'ANNO 1999 (Rigo VA12)	»	59	23- SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE - CAUSALE DI RIMBORSO (Quadro VS)	»	70
11- ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI (Righi VE19 e VE21)	»	60	24- SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI (Compilazione del rigo VA9 e del quadro VH)	»	71
12 - EURO	»	61			
13- IMPRESE AGRICOLE - DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (Quadro VG - sezione 6)	»	61			

IVA 2000

1. NOVITÀ DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 1999

1.1

Soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma

La presentazione "in via autonoma" (cioè in forma non unificata) del modello di **dichiarazione IVA relativa all'anno 1999 (modello IVA 2000)** è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- i rappresentanti fiscali, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei loro rappresentanti, soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
- particolari soggetti (ad es., i venditori "porta a porta"), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP e se non sono sostituiti d'imposta.

N.B.: Per ulteriori chiarimenti sui soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA in forma non unificata si vedano le circolari n. 57 del 5.3.1999 e n. 68 del 24.3.1999.

1.2

Struttura dei modelli

Il modello di dichiarazione IVA è a **struttura modulare** ed è costituito da:

- un **frontespizio** riepilogativo, contenente i dati del contribuente e la determinazione del conguaglio annuale IVA da versare o a credito (Quadro VX).
Si avverte che deve essere utilizzato il frontespizio "IVA 2000", se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma", ovvero quello del modello UNICO se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata;
- un **modulo**, composto di più fogli (Quadri VA-VB-VC-VE-VF-VG-VH-VK-VO-VL), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.

Inoltre, l'ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il **prospetto IVA 26 PR/2000** (composto dei Quadri VS-VT-VW-VV-VY-VZ) per l'indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 e al D.M. 13 dicembre 1979.

In particolare, i soggetti che intendano richiedere il rimborso annuale dell'IVA a credito devono presentare anche il **modello VR** al Concessionario della Riscossione.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare un solo frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I dati riepilogativi di tutte le attività vanno indicati solo sul primo dei moduli compilati nei quadri VC, VH, VK, VO e nella sezione 2 dei quadri VA e VL.

In caso di fusioni, scissioni o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, la società dichiarante (incorporante, società beneficiaria, ecc.) deve presentare, oltre a uno (o più moduli) per l'indicazione dei propri dati) anche uno o più moduli per l'indicazione dei dati relativi alle società oggetto di trasformazione.

Il frontespizio deve contenere i dati dell'eventuale versamento di conguaglio annuale che, nell'ipotesi di più contabilità separate o di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere indicato considerando i dati relativi a tutte le contabilità tenute e a tutti i soggetti cui si riferisce la dichiarazione.

1.3

Modalità di presentazione delle dichiarazioni annuali nel 2000

Dichiarazione predisposta dal contribuente o da altro soggetto non abilitato alla trasmissione telematica

Le dichiarazioni predisposte dal contribuente o da altro soggetto non abilitato alla trasmissione telematica vanno presentate **su modello cartaceo**, in alternativa, a uno dei seguenti soggetti:

- ad un ufficio postale;
- ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione in via telematica.

L'ufficio postale e la banca rilasciano una ricevuta e successivamente trasmettono i dati contenuti nella dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte di poste e banche è gratuito.

Gli altri intermediari rilasciano oltre, alla ricevuta di presentazione della dichiarazione, la copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati all'Amministrazione finanziaria in essa contenuti. Per il servizio di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni i predetti intermediari possono chiedere un corrispettivo.

N.B.: Per chiarimenti sull'individuazione degli intermediari abilitati all'invio telematico e sulle modalità di trasmissione dei modelli in via telematica vedasi in Appendice alle voci "Intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico" e "Invio telematico della dichiarazione".

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 una sanzione amministrativa da lire 1 milione a 10 milioni.

Prova della presentazione

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Dichiarazione delle società aderenti alla liquidazione di gruppo (art.73)

La presentazione della dichiarazione IVA da parte delle **società controllanti e controllate** (art. 73) deve essere effettuata con le seguenti modalità:

- le **società controllate** devono presentare ognuna la propria dichiarazione annuale, senza alcun allegato, e con le modalità sopra descritte;
- la **società o ente controllante** deve presentare la propria dichiarazione annuale, comprendendo nella propria dichiarazione anche il Prospetto IVA 26PR che riepiloga la liquidazione di gruppo. La società o ente controllante deve presentare inoltre al competente concessionario della riscossione il prospetto delle liquidazioni di gruppo (**Modello IVA 26 LP/2000**) allegando:
 - la copia del Prospetto IVA 26 PR/2000, facente parte della propria dichiarazione annuale;
 - le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo per i rispettivi crediti compensati;
 - la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

1.4

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei **modelli di dichiarazione IVA 2000**.

STRUTTURA

- Il modello di dichiarazione ha mantenuto la sua **struttura modulare** e le principali modifiche riguardano gli **enti** e le **società controllanti** di cui all'art. 73, che devono comprendere nella propria dichiarazione anche i quadri che costituiscono il Prospetto IVA 26PR (vedi chiarimenti sub paragrafi 1.2 e 1.3).
- La disposizione dei quadri è stata riorganizzata sia per rispettare l'**ordine alfabetico** sia per non "spezzare" la compilazione degli stessi su 2 pagine. Pertanto, alcuni quadri sono stati ridenominati (ad esempio il Quadro VU, riservato agli esportatori, ora è diventato Quadro VC).
- Sia i modelli che le istruzioni sono "**Euro conformi**", cioè consentono al contribuente di indicare gli importi arrotondati all'unità di Euro ovvero alle mille lire.
- Le **istruzioni** ai vari righi di ciascun quadro sono state espone in modo più schematico e sintetico, al fine di agevolare la compilazione del modello da parte della generalità dei contribuenti, mentre, per gli approfondimenti riservati a particolari categorie di soggetti ovvero a particolari argomenti, è stata predisposta una apposita **Appendice**, ordinata per voci alfabeticamente.

CONTENUTO

- Per quanto concerne il contenuto dei modelli, si fa presente che non sono state introdotte modifiche di particolare rilevanza.
- Comunque, per un esame delle principali novità apportate al frontespizio e al modulo, si fa rinvio ai successivi paragrafi (da 1.4.1 a 1.4.4).

1.4.1 – FRONTESPIZIO

Nella prima facciata vengono richiesti soltanto il codice fiscale e la denominazione (ovvero la ragione sociale o il cognome e nome) del contribuente. Nella seconda facciata, oltre alle informazioni anagrafiche, deve essere barrata la casella EURO (vedi Appendice) se gli importi della dichiarazione vengono indicati in Euro (arrotondati all'unità), mentre nel **quadro VX** bisogna indicare soltanto i dati relativi al versamento annuale dell'IVA o del saldo a credito.

1.4.2 – MODULO

Come già accennato (sub paragrafo 1.2), oltre al **frontespizio**, il contribuente deve compilare un **modulo** per l'indicazione dei dati riguardanti l'attività svolta e la liquidazione dell'IVA relativa all'anno di imposta.

Peraltro, nell'ipotesi di tenuta di più **contabilità separate** ai sensi dell'art. 36, il contribuente deve compilare tanti moduli quante sono le contabilità tenute, ma indicando i dati riepilogativi richiesti nella sezione 2 del quadro VA e VL solo sul primo modulo, oltre che nei quadri VH, VK, VO e VC. Inoltre, nell'ipotesi di operazioni straordinarie (**fusioni, scissioni, ecc.**) o di **altre trasformazioni sostanziali soggettive**, il contribuente dichiarante deve compilare, oltre al proprio modulo, per ciascun soggetto diverso per il periodo antecedente alla trasformazione, un modulo (o più moduli per i soggetti che hanno tenuto contabilità separate).

Infine, nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, **regimi differenti d'imposta** (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.

Inoltre, per ogni modulo compilato, occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati.

Si segnalano le principali modifiche apportate ai vari quadri del modulo:

Quadro VA (Informazioni relative all'attività)

In tale quadro sono state eliminate alcune richieste di particolari dati, mentre sono state introdotte altre informazioni, conseguenti alle modifiche normative intervenute nel corso del 1999.

In particolare:

- sono stati soppressi i rigi (già VA3 e VA4) concernenti i commercianti di prodotti tessili;
- sono stati previsti 2 rigi (**VA10 e VA11**) per l'indicazione dei maggiori corrispettivi a seguito di adeguamenti ai **parametri** o agli **studi di settore** per l'anno 1998 e per l'anno 1999;
- in caso di fusioni, scissioni ecc. è stata introdotta una nuova casella nel **rigo VA1**, da barrare nella particolare ipotesi in cui il soggetto fuso, scisso, ecc.. continui a svolgere la sua attività;
- è stato introdotto un nuovo **rigo (VA8)**, riservato ai curatori fallimentari ed ai commissari liquidatori, da compilare soltanto nel primo anno di apertura della procedura concorsuale.

Quadro VB (Contribuenti minimi)

L'indicazione del codice di attività viene ora richiesta nel **rigo VA2** (e non più in VB1).

Quadro VC (Esportatori)

Il quadro VC (già quadro VU) non ha subito sostanziali modifiche.

Quadro VE (Operazioni attive) e VF (Operazioni passive)

In tali quadri sono stati introdotti alcuni nuovi rigi per l'indicazione delle operazioni con esigibilità differita (**Rigi VE26 - VF17 - VF18**).

Quadro VG (Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione)

E' stato inserito un nuovo riquadro dove il contribuente deve specificare il metodo adottato (barrando la casella relativa alla sezione compilata) per determinare l'IVA ammessa in detrazione. Per maggiori chiarimenti vedi le istruzioni a commento di tale quadro.

Si pone in evidenza che la **sezione 7** deve essere compilata dalla generalità dei contribuenti per indicare l'IVA ammessa in detrazione (da riportare poi anche al rigo VL5).

Quadro VH (Liquidazioni periodiche)

Non viene più richiesto il dato dell'acconto dovuto (già rigo VH13).

Quadro VK (Società controllanti e controllate)

Sono stati introdotti 2 nuovi rigi (VK17 e VK18), da compilare soltanto in caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno.

Quadro VO (Opzioni e revoche)

E' stato soppresso il **rigo VO20**, che riguardava il c.d. regime fiscale sostitutivo (non più applicabile).

QUADRO VL (Liquidazione dell'imposta annuale)

L'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti e dei crediti trasferiti (dalle società controllanti e controllate) viene ora richiesto separatamente su 2 righe (**VL9 e VL10**), come pure l'ammontare dei debiti trasferiti (**Rigo VL18**). Inoltre è stato riformulato il **rigo VL11** per chiarire meglio il dato da indicare relativamente ai crediti IVA compensati con il modello F24.

QUADRI VS-VT-VV-VW-VY-VZ

Come già detto, questi nuovi quadri (che costituiscono il **Prospetto IVA 26PR/2000**) devono essere compilati esclusivamente dall'ente o società controllante.

1.4.3 – RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IVA A CREDITO

Si pone in evidenza che anche per il 1999 deve essere utilizzato, per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante (eventualmente) dalla dichiarazione annuale, il **modello VR/2000**.

Si sottolinea che la richiesta di rimborso deve essere presentata, in ogni caso, sia dalle persone fisiche sia dai soggetti diversi direttamente al concessionario della riscossione competente. La richiesta stessa può essere prodotta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (a partire **dal 1° febbraio 2000**) ed anche nell'ipotesi in cui l'eccedenza chiesta a rimborso superi l'importo di 500 milioni di lire (limite attualmente rimborsabile da parte del concessionario). Si avverte che tale limite è comprensivo anche dell'importo dei crediti compensati nel mod. F24 nel corso dell'anno 2000.

La richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA (31 maggio 2000) o del modello di dichiarazione unificata (se si presenta quest'ultimo, entro il 30 giugno).

1.4.4 – SOCIETÀ CONTROLLANTI

Si avverte che da quest'anno il **prospetto IVA 26PR** non è più previsto come un modello autonomo, ma i relativi quadri sono stati riportati (con diversa denominazione) all'interno della dichiarazione annuale IVA da presentare da parte dell'ente o società controllante. In particolare:

- il **quadro VS** (precedente VA del modello IVA 26PR/99) contiene l'elenco di tutte le società (compresa la stessa controllante), che hanno partecipato nell'anno alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, indicando, per ciascuna, l'importo richiesto a rimborso (nell'ambito del rimborso complessivo richiesto dal gruppo), il relativo presupposto, nonché l'ammontare dell'eccedenza di credito compensata con debiti trasferiti da altre società del gruppo;
- nel **quadro VT** (precedente VK del modello IVA 26PR/99) viene indicata l'eccedenza di credito del gruppo riportata dall'anno precedente, utilizzata per compensare debiti trasferiti dalle singole società del gruppo;
- nel **quadro VV** (precedente VH del modello IVA 26PR/99) vengono indicate le liquidazioni periodiche del gruppo;
- nel **quadro VW** (precedente VL del modello IVA 26PR/99) vengono indicati i dati relativi alla liquidazione dell'imposta annuale di gruppo;
- nel **quadro VY** (precedente VX del modello IVA 26PR/99) sono contenuti i dati del conguaglio annuale relativo all'IVA da versare o al credito d'imposta di gruppo;
- il **quadro VZ** (precedente VR del modello IVA 26PR/99) contiene i dati relativi alle eccedenze detraibili di gruppo dei due anni precedenti, al fine del rimborso di gruppo (eventuale) della minore eccedenza detraibile del triennio.

Si precisa inoltre che l'ente o società controllante deve presentare, nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma (cioè, dal 1° febbraio al 31 maggio 2000), il **modello IVA 26LP/2000** al concessionario competente, **allegando** copia del Prospetto IVA 26PR/2000, le garanzie prestate dalle singole società per i propri crediti compensati e la garanzia per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Invece, nel caso in cui l'ente o la società controllante sia tenuto a presentare direttamente la dichiarazione in via telematica e non si avvalga, a tal fine, né di un intermediario né di una società del gruppo, la dichiarazione IVA propria va presentata in via telematica entro il 30 giugno 2000 ed entro la stessa data possono essere presentati al Concessionario il suddetto modello IVA 26LP/2000 con tutti gli allegati sopra elencati.

Come è già stato evidenziato nel paragrafo 1.1, le società che per l'anno 1999 hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma e non devono, quindi, comprendere tale dichiarazione in quella unificata (nel caso in cui siano tenute alla presentazione dell'UNICO per altre dichiarazioni). Peraltro, la dichiarazione IVA deve essere autonomamente presentata anche nel caso in cui una società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno 1999.

Si ricorda inoltre che non sono ammessi alla compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 i crediti e debiti IVA trasferiti all'ente o società controllante dalle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, u. c.

Sono invece ammessi alla suddetta compensazione i crediti e i debiti IVA risultanti dal prospetto riepilogativo (prospetto IVA 26PR) della dichiarazione di gruppo compilato dall'ente o società controllante.

2. AVVERTENZE GENERALI

2.1

Modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione IVA relativa all'anno 1999 deve essere presentata (in unico esemplare cartaceo) nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **31 maggio 2000**, con le modalità sopra illustrate (sub par. 1.3). La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte delle società ed enti e dei soggetti abilitati indicati al par. 1.3.

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza di detto termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Reperibilità dei modelli

I modelli di dichiarazione IVA (compreso il Mod.VR - richiesta di rimborso) e le relative istruzioni quest'anno sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito INTERNET del Ministero delle Finanze www.finanze.it nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto di approvazione.

Nello stesso sito internet è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

2.2

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Sono **obbligati** alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, di norma, tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, salvo quelli tenuti all'effettuazione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2.

L'esonero non si applica se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993);

- i contribuenti che abbiano effettuato soltanto operazioni esenti e che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, relativamente alle operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis, a meno che non siano tenuti ad eseguire le predette rettifiche di cui all'art. 19-bis2 o abbiano registrato operazioni intracomunitarie;

- i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e terzo periodo;

- gli esercenti giochi e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 5 (ora sesto comma), se si sono avvalsi della detrazione forfetaria dell'IVA;

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;

- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che abbiano in precedenza optato, in presenza dei presupposti di legge, per l'esonero dagli adempimenti IVA.

Si ricorda che per le suddette associazioni l'opzione è vincolante per almeno tre periodi di imposta (e per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2000 in forza del regolamento di attuazione del D.Lgs. 29. 2. 1999 n. 60, di riforma dell'imposta sugli spettacoli, in corso di pubblicazione) salvo il superamento, nel corso di uno dei tre periodi, del limite dei proventi conseguiti, fissato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Detto limite è stato da ultimo aumentato in via definitiva a 360 milioni di lire con decorrenza 1° gennaio 2000 per le associazioni con periodo d'imposta coincidenti con l'anno solare, e dal 1° luglio 1999 per le associazioni con periodo d'imposta 1 luglio / 30 giugno (Vedi circolare n. 231/E del 6.12. 1999 - art. 25, comma 2, legge n. 133 del 1999).

In caso di superamento di detto limite, cessano di applicarsi le disposizioni della legge n. 398/91 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il limite viene superato. Per la revoca di detta opzione si rinvia al commento contenuto nel quadro VO.

Per l'applicazione dell'intero regime speciale di cui alla legge n. 398/91 e delle relative condizioni vedasi il Decreto Ministro Finanze 18 maggio 1995 e relative istruzioni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995.

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 (o per propria scelta o perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge stessa) e che, non svolgendo attività spettacolistica, non rientrano nel regime speciale forfettario previsto dall'art. 74, 5° comma (ora 6° comma) e neanche – non sussistendone le condizioni – nell'esclusione dall'IVA disposta per le associazioni dall'art. 4, quarto comma, come modificato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

2.3

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

I curatori fallimentari o i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 1999, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del **rigo VA8**), e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. La dichiarazione IVA deve essere presentata separatamente dalle altre dichiarazioni ed entro il termine del **31 maggio 2000**.

Le dichiarazioni presentate dal curatore vanno consegnate ad un ufficio postale ovvero ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato alla trasmissione telematica. Peraltro, il curatore, in possesso dei requisiti per richiedere l'abilitazione alla citata trasmissione, ha comunque facoltà di trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale dell'IVA.

Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i predetti soggetti sono altresì tenuti a presentare, al competente Ufficio IVA (o dell'Ufficio delle Entrate, se istituito) ed **entro 4 mesi** dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione anche quest'anno deve essere redatta utilizzando lo specifico **modello IVA 74-bis**, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (*cf. R.M. 12-7-1995, n. 181/E*).

Entro lo stesso termine, inoltre, deve essere presentata dai predetti soggetti, con le modalità ordinarie, la dichiarazione IVA, relativa a tutto l'anno precedente, nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la relativa dichiarazione non risulti già presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa.

Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 1999 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:

- un **frontespizio**, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all'ultima attività esercitata nell'anno 1999 e, nel quadro VX, i dati riepilogativi di entrambe le attività;
- un **modulo**, in cui devono essere riportati i dati relativi alla prima attività esercitata nell'anno indicando, in particolare, nel *rigo VA1* la corrispondente partita IVA;
- un **modulo**, in cui devono essere riportati i dati relativi alla seconda attività (senza, in questo caso, compilare il *rigo VA1*).

Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par. 3.3).

Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata (*cf. la circolare n. 68 del 24 marzo 1999*).

2.4

Sottoscrizione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella 1 "Codice di carica" riportata al par. 4.1.1.

La firma va apposta nello specifico riquadro sul frontespizio, in forma leggibile.

Nell'apposito riquadro riservato ad altro dichiarante diverso dal contribuente devono essere indicati i dati relativi al sottoscrittore, ivi compreso il codice di carica.

2.5

Attestazioni dei CAF e degli intermediari autorizzati

Si ricorda che, in calce al frontespizio del modello di dichiarazione, è previsto uno specifico riquadro per l'apposizione, da parte dei Centri e degli intermediari autorizzati, del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA e delle attestazioni previste dalla normativa in materia.

2.6

Modalità di compilazione della dichiarazione

Al fine di avere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati deve essere effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano con carattere stampatello. Non vanno riportati dati e notizie non richiesti.

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere **arrotondati alle 1.000 lire** superiori se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, o a quelle inferiori in caso contrario.

In caso di compilazione della dichiarazione in Euro, gli importi devono essere indicati in **unità di Euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite (vedi Appendice alla voce "EURO"). Se gli importi sono indicati in EURO, **non si deve tener conto dei tre zeri finali** (prestampati), che riguardano esclusivamente i contribuenti che indicano gli importi in lire.

Si segnala che per facilitare la compilazione in migliaia di lire, negli spazi relativi agli importi arrotondati, sono stati prestampati tre zeri che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

2.6.1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Nei **quadri VE** e **VF** sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, due colonne: la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta.

Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione.

Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA.

L'eventuale differenza può derivare da:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art.21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1999 ma relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nei righi appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta.

2.6.2 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI (PER I CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI)

I contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I.V.A. incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:

aliquota	2%	percentuale	1,95%
aliquota	4%	percentuale	3,85%
aliquota	8,50%	percentuale	7,85%
aliquota	9%	percentuale	8,25%
aliquota	10%	percentuale	9,10%
aliquota	20%	percentuale	16,65%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5, 109, 110 e 120, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Si fa presente che per le aliquote 7, 7,5 e 12,5 la determinazione dell'imponibile deve essere effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati, rispettivamente per 107, 107,5 e 112,5 e moltiplicando il quoziente per 100, con l'arrotondamento sopra descritto.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle lire 1.000.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati alle lire 1.000.

Esempi:

1) Applicazione delle percentuali di scorporo

Totale dei corrispettivi al 20%	L.1.000.000
16,65 dei corrispettivi	» 166.500
Imponibile	» 833.500
Imponibile arrotondato	» 833.000
I.V.A. (20% di 833.000)	» 166.600
Imposta arrotondata	» 167.000

2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 20%	L.1.000.000
---------------------------------	-------------

$$\text{Imponibile} = \frac{1.000.000 \times 100}{120} = \text{» } 833.333$$

Imponibile arrotondato	» 833.000
I.V.A. (20% di 833.000)	» 166.600
Imposta arrotondata	» 167.000

2.6.3 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI

Per le modalità di comunicazione delle opzioni introdotte dal Regolamento emanato con **D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442**, di attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 3, comma 137, lettera b) della legge n. 662/1996, vedasi il commento contenuto nel quadro VO.

3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

3.1

Contribuenti con contabilità IVA unificata

Come prima evidenziato (vedi par. 1.2), i contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:

- un **frontespizio** riepilogativo contenente, in particolare, i dati del contribuente, gli estremi del conguaglio annuale nonché la sottoscrizione della dichiarazione;
- un **modulo**, composto di più fogli (Quadri VA - VB - VC - VE - VF - VG - VH - VK - VO - VL), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.
- Inoltre, il **modello VR** è da compilare soltanto in caso di richiesta di rimborso dell'IVA a credito, e va presentato esclusivamente al Concessionario della riscossione territorialmente competente.

Invece, per i contribuenti, che hanno tenuto nel 1999 più contabilità separate ai sensi dell'art. 36 ovvero che hanno effettuato operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive, nonché per le società controllanti e controllate di cui all'art. 73, si rimanda ai chiarimenti contenuti nei successivi paragrafi.

3.2

Contribuenti con contabilità separate (art. 36)

Come detto in premessa (sub par. 1.2) i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa che:

- i dati da indicare nella sezione 1 dei quadri VA e VL, nonché nei quadri VE, VF e VG riguardano ogni singola contabilità separata;
- invece i dati da comprendere nella sezione 2 dei quadri VA e VL nonché nei quadri VC, VH, VK e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato (per motivi di uniformità di comportamento).

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari.

Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. Tuttavia si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dall'art. 33, è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate.

Pertanto tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel *rigo* VE27, al fine di ridurre il volume d'affari.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (attività che liquidano l'IVA con la c.d. *ventilazione delle aliquote*), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al *rigo* VE27.

3.3

Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Si precisa che nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (modificazione di ditta individuale in società, donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.).

In particolare, qualora durante l'anno d'imposta siano state effettuate fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato la cessione del credito o del debito IVA, la dichiarazione IVA non deve essere presentata dal **dante causa** (società incorporata, società che si è scissa, soggetto conferente, donante, ecc.) ma dall'**avente causa** (società incorporante, società beneficiaria, soggetto conferitario, donatario, ecc.), in via autonoma o unificata, e deve essere costituita, oltre che dal frontespizio, da due moduli (o da più moduli in relazione al numero dei soggetti interessati dall'operazione) contenenti, rispettivamente, i dati delle operazioni riferibili al dante causa nella frazione d'anno antecedente alla c. d. trasformazione ed i dati delle operazioni riferibili all'avente causa.

In riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle quali si forniscono chiarimenti per la compilazione dei quadri.

1) Trasformazione avvenuta durante l'anno 1999

In tale caso la società risultante dalla trasformazione (società conferitaria, società risultante dalla incorporazione o dalla modificazione, ecc..) deve presentare il modello composto di due moduli: uno per se stessa, contenente dati delle operazioni effettuate nel corso del 1999, e uno per l'indicazione dei dati concernenti l'attività svolta dall'altro soggetto (società conferente, società incorporata o società modificata, ecc..) per la prima frazione d'anno **fino all'ultima liquidazione eseguita prima della trasformazione**, secondo le modalità di seguito descritte. Sul frontespizio della dichiarazione devono perciò essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA della società risultante dalla trasformazione nonché, in caso di conguaglio dell'IVA a debito, deve essere indicata nel rigo VX1, casella 1, la somma algebrica dei saldi relativi ad ogni modulo ovvero, in caso di credito, tale dato va indicato al rigo VX2. Inoltre, nel modulo relativo all'attività svolta dall'altro soggetto deve essere indicata, nel **riga VA1**, la partita IVA di tale soggetto. Su ciascuno dei due moduli deve essere indicato il codice fiscale della società dichiarante (cioè quella risultante dalla trasformazione) e compilata anche la sezione 2 dei quadri VA e VL.

Conseguentemente, il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 1999.

2) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 1999

In tale fattispecie, poiché l'attività per il 1999 è stata svolta dal soggetto conferente, incorporato, ecc. si possono verificare le seguenti ipotesi:

A) Nel caso di conferimento o trasferimento di azienda (a titolo oneroso o gratuito), se nell'atto le parti non hanno stabilito espressamente che il debito o il credito relativo all'IVA resta in capo al soggetto conferente o cedente (o incorporato ecc.), la società risultante dalla trasformazione deve presentare la dichiarazione IVA per l'anno 1999 indicando i dati del soggetto conferente, ecc., nella parte riservata al contribuente e i propri dati nel riquadro riservato al Dichiarante, e riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

Conseguentemente, il soggetto conferente, ecc., non dovrà presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 1999;

B) Se, invece nell'atto di conferimento o di cessione è espressamente stabilito che il debito o il credito relativo all'IVA resta di spettanza del soggetto conferente o cedente, quest'ultimo deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 1999.

Naturalmente, nell'ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti, secondo le modalità sopra descritte, sono effettuate in ogni caso dagli eredi.

3.3.1 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA

Nelle ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di altre trasformazioni sostanziali soggettive (es. modificazione di ditta individuale in società di persone, successione ereditaria), il contribuente dichiarante deve compilare:

– il **frontespizio**, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici e, nel quadro VX i dati dell'importo complessivo annuale versato o a credito;

– un **modulo** per se stesso e un **modulo** per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa ecc.), compilando in ogni modulo tutti i quadri relativi a ciascun soggetto. Nella particolare ipotesi di società non rientrante nella liquidazione dell'IVA di gruppo che abbia incorporato, nel corso dell'anno d'imposta, una società controllata (art. 73), il soggetto incorporante deve compilare il modello con le modalità sopra indicate e, inoltre, nel modulo contenente i dati dell'incorporata, deve compilare i quadri VH e VK per evidenziare i crediti ed i debiti trasferiti dalla controllata nel periodo in cui ha partecipato alla liquidazione di gruppo.

Inoltre, nell'ipotesi di una società non rientrante nella liquidazione di gruppo che incorpora una società controllante (capogruppo), si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nella **Risoluzione Ministeriale n. 363998 del 26 dicembre 1986**, con i necessari adeguamenti conseguenti alla nuova modulistica.

Le sopra esposte considerazioni valgono nel caso in cui la società incorporante faccia parte di un gruppo di controllo diverso da quello della società incorporata.

Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al par. 3.3.3. e al par. 3.4.2.

– Rettifica della detrazione in caso di fusione (o di altre trasformazioni) e modalità di applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla fusione.

Agli effetti delle rettifiche previste dall'art. 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di fusioni o di altre analoghe trasformazioni sostanziali soggettive, si precisa che tali rettifiche -

in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli - devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (es., la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella *circolare n. 50 del 29-2-1996*).

Peraltro, ai fini dell'applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta, al quale occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo *status* di esportatore abituale, l'applicazione del *pro-rata* provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc..

3.3.2 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi le seguenti ipotesi.

A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) Il frontespizio, nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati del conguaglio annuale dell'IVA (nel **quadro VX**) relativo a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione;
- 2) per se stesso, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VH, VK, VO, VC nonché nella sezione 2 del quadro VA e del quadro VL;
- 3) per gli altri soggetti, tanti moduli quanti sono gli altri partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere riportati, per ogni soggetto, i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) Il frontespizio, nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati del conguaglio annuale dell'IVA (nel quadro VX) relativo a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione;
- 2) per se stesso, un modulo contenente l'indicazione dei propri dati;
- 3) per ogni soggetto avente più contabilità separate, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, compilando solo su uno di essi la sez. 2 dei quadri VA e VL ed i quadri VH, VK, VO e VC; invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) il frontespizio, come punto 1 dell'ipotesi A);
- 2) per se stesso, come punto 2 dell'ipotesi A);
- 3) per gli altri soggetti, come punto 3 dell'ipotesi B).

3.3.3. – ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE

A) FUSIONE (PROPRIA O PER INCORPORAZIONE)

In tale ipotesi si precisa che la società incorporante o risultante dalla fusione, poiché subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società incorporate o fuse, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la propria situazione contabile, deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa di tutte le operazioni effettuate dai soggetti fusi, con le modalità esposte sub par. 3.3.1.

In particolare, inoltre, si chiarisce che le operazioni effettuate dalle società incorporate o fuse nella frazione di mese (o di trimestre) anteriore al giorno della fusione devono confluire tra le operazioni della società incorporante (o risultante dalla fusione) e quindi devono risultare comprese nella prima liquidazione periodica di quest'ultima società, da eseguire successivamente alla fusione.

Conseguentemente, nei moduli relativi alle società incorporate (o fuse) devono essere indicate soltanto le operazioni effettuate nella prima frazione d'anno, comprese cioè tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente a quello di fusione.

B) SCISSIONE

Avvertenza

Si fa presente che la disciplina civilistica delle operazioni di scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal **decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22**.

In particolare, l'*articolo 2504 septies cod. civ.* prevede due forme di scissione: **scissione totale**, con la quale la società scissa trasferisce l'intero patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, la società scissa si estingue; **scissione parziale**, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue.

Successivamente, l'articolo 16, commi 10 e segg. della **legge 24 dicembre 1993, n. 537**, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 del citato art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Inoltre, il comma 12 del citato art. 16 stabilisce:

"In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione". In quest'ultima ipotesi, quindi, la società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa deve indicare nel riquadro riservato al Contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al Dichiarante i propri dati con il codice di carica "9".

Dalle disposizioni sopra riportate risulta chiaramente che nelle scissioni, analogamente alle ipotesi di fusione, le società beneficiarie subentrano in tutti gli obblighi ed i diritti della società scissa e quindi, per la compilazione del modello di dichiarazione annuale, si richiamano preliminarmente le indicazioni sopra fornite per la fusione sub lett. A).

In particolare, si precisa che, nella ipotesi di scissione parziale comportante trasferimento di aziende o di complessi aziendali, le società beneficiarie devono comprendere nella propria dichiarazione annuale IVA anche le operazioni attive e passive poste in essere dalla società scissa purché quest'ultima abbia gestito con contabilità separata l'attività esercitata a mezzo dell'azienda (o del ramo d'azienda) trasferita alla beneficiaria (vedasi, al riguardo, i chiarimenti contenuti nella *R.M. 13 luglio 1995, n. 183/E* della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso).

Nell'ipotesi, invece, in cui la società scissa non abbia tenuto la contabilità separata per l'azienda trasferita, le operazioni relative alla frazione d'anno antecedente alla data di scissione devono essere comprese nella dichiarazione annuale della società scissa che va, in ogni caso, presentata a cura di quest'ultima, che rimane operante per la residua attività.

C) CONFERIMENTO DI AZIENDA

Anche in caso di conferimento di azienda (o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa) la società conferitaria subentra, in generale, in tutti i diritti ed obblighi della società conferente, relativamente al complesso aziendale conferito.

Peraltro, nell'ipotesi in cui la conferente, a seguito del conferimento di azienda, cessa l'esercizio dell'attività si verifica una situazione analoga a quella della fusione per incorporazione e, quindi, la conferitaria deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa contenente anche un modulo (con i dati della conferente), osservando le stesse modalità di compilazione del modello sopra illustrate a proposito della società incorporante (vedasi sub lettera A e par. 3.3.1.).

In caso di conferimento di un ramo dell'impresa, poiché la società conferente continua l'attività e, quindi, deve anch'essa presentare la propria dichiarazione annuale comprendendovi anche le operazioni effettuate anteriormente al conferimento se il ramo dell'impresa non è stato gestito con contabilità separata (cfr. *R.M. n. 361645 del 6-11-1978*).

Viceversa, se esso è stato contabilizzato separatamente dalla restante attività, deve essere la società conferitaria (subentrante in tutti i rapporti giuridici) a comprendere nella propria dichiarazione anche le predette operazioni effettuate dalla conferente nella frazione d'anno antecedente al conferimento (cfr. la *R.M. 5 giugno 1995, n. 143/E*).

D) ALTRE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI

Come già detto in premessa, sia i soggetti che esercitano più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 sia i soggetti che hanno effettuato nel corso del periodo d'imposta operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti di azienda) devono presentare la propria dichiarazione annuale compilando, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute o quanti sono i soggetti che hanno partecipato alle dette trasformazioni societarie (compreso il dichiarante).

Peraltro, l'utilizzo di più moduli si rende necessario anche in altre ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportino l'attribuzione di un nuovo numero di partita IVA (ad es. modificazione di ditta individuale in società o viceversa, successioni ereditarie ecc.)

Nelle predette ipotesi occorre compilare più moduli, al fine di specificare i dati relativi alle attività svolte con contabilità separata (art. 36) o relativi ai soggetti fusi, scissi ecc., nel corso dell'anno d'imposta. Invece, nei casi di semplice variazione dei dati di cui all'art. 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad es., cambiamento di domicilio fiscale, trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.), occorre compilare un solo modulo con i dati per tutto l'anno.

3.4

Enti e società controllanti e controllate (art. 73)

3.4.1. – AVVERTENZE GENERALI

Come sopra accennato, sia le società controllanti che le società controllate, che hanno fruito, per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, delle disposizioni di cui **all'art. 73, ultimo comma**, ed al **D.M. 13 dicembre 1979** e successive modificazioni, devono compilare lo stesso modello, previsto per la generalità dei contribuenti, per l'indicazione dei propri dati e dei saldi trasferiti al gruppo.

Si ricorda che l'ente o società controllante (c.d. capogruppo) deve comunicare, annualmente, all'Ufficio IVA competente di volersi avvalere, per l'anno d'imposta, delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale.

La suddetta comunicazione deve essere presentata, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il **modello IVA 26** (approvato con Decreto Ministeriale 8 gennaio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990), il quale deve essere sottoscritto, per adesione alla procedura, da tutte le società partecipanti alla compensazione.

Si avverte altresì che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del D.M. 13 dicembre 1979, ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30 giorni dalla variazione medesima, utilizzando il **modello IVA 26-bis** approvato con il medesimo D.M. 8 gennaio 1990.

Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell'IVA, sia in qualità di controllanti che di controllate, sono, come precisato con *circolare n. 16 del 28 febbraio 1986*, soltanto le società di capitali.

Lo stesso modello di dichiarazione annuale deve essere utilizzato, inoltre, dalle società, che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per una parte dell'anno, le quali devono compilare anche la sezione 2 del quadro VK per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

La società controllante è tenuta a comprendere nella propria dichiarazione anche i quadri relativi alla liquidazione di gruppo (**Prospetto IVA 26 PR/2000**) ed a compilare il **Prospetto IVA 26 LP/2000** per le liquidazioni periodiche proprie e per quelle delle società controllate.

Peraltro, in tutte le ipotesi di contabilità unificata o separata ex art. 36 ovvero di fusioni, scissioni ecc. (menzionate sub par. 3.3) valgono, in linea generale, per la compilazione dei modelli, i chiarimenti sopra forniti, con alcune particolarità riservate alle società controllanti e controllate.

ATTENZIONE:

- le **società controllate** non devono allegare alla propria dichiarazione nè le proprie garanzie nè l'attestazione della controllante per il credito compensato; gli importi dei crediti compensati infatti devono essere indicati dalla società controllante nel quadro VS del prospetto IVA 26 PR; le garanzie relative ai crediti compensati devono essere trasmesse alla società controllante;
- la **società controllante** deve allegare al **modello IVA 26 LP/2000** da presentare al concessionario le garanzie del credito di gruppo compensato e quelle prodotte dalle società controllate relative alle singole eccedenze di credito compensate, nonché copia dei quadri del Prospetto IVA 26 PR/2000;
- la società controllante non deve più allegare alla propria dichiarazione le dichiarazioni delle società controllate, in quanto i relativi dati saranno resi disponibili in via telematica;

– Istruzioni particolari per la compilazione dei quadri VH e VK

Le società controllanti e controllate che abbiano fruito per l'intero anno della procedura di compensazione dell'IVA devono compilare anche il **quadro VH**, indicando i debiti ed i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche e trasferiti al gruppo.

Nel caso invece di uscita dal gruppo nel corso dell'anno di una società controllata ovvero di cessazione del controllo nel corso d'anno, devono essere indicati nel quadro VH sia i debiti e i crediti trasferiti sia le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate dopo tali eventi; del **quadro VK** deve essere compilata anche la sezione 2 per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

– Istruzioni per la compilazione del rigo VA12: Eccedenza di credito di gruppo compensata nel 1999

Il rigo è riservato, in particolare, alle società controllate nel 1999 che nell'anno precedente (o in anni precedenti) hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, in qualità di controllanti. Detta ipotesi si verifica nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante. In tale caso, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo non compensata durante l'anno, e non richiesta a rimborso, può essere computata in detrazione nella prima liquidazione periodica dell'anno successivo della società ex controllante (cfr. *circolare n. 13 del 5 marzo 1990*). Il rigo è riservato anche alle società controllanti che hanno cessato la procedura di controllo nel corso dell'anno 1999 ed hanno compensato il credito di gruppo con le proprie liquidazioni periodiche. Si avverte che se detto credito di gruppo (rigo VX18 del prospetto riepilogativo per l'anno 1998) è stato computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche nella frazione d'anno successiva alla cessazione del controllo, l'intero importo deve essere computato nel rigo VL14 della propria dichiarazione.

Nel **rigo VA12**, quindi, deve essere indicato l'ammontare della eccedenza di credito di gruppo che è stata compensata nell'anno 1999 con la propria eccedenza di debito.

Per tale ammontare devono essere prestate, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie, ferme restando ovviamente le garanzie da prestare per la propria eccedenza di credito compensata nello stesso anno 1999, risultante al **rigo VK5**.

3.4.2. – CASI PARTICOLARI: SOCIETÀ CONTROLLANTE O CONTROLLATA CHE HA INCORPORATO UNA SOCIETÀ

A) Incorporazione di una società partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale particolare ipotesi la società dichiarante deve indicare, nei quadri VH e VK del modulo relativo alla società incorporata, i debiti e i crediti trasferiti da quest'ultima prima dell'incorporazione e, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i propri crediti e debiti trasferiti nell'anno. Inoltre, nel quadro VK del proprio modulo, deve comprendere anche l'eventuale conguaglio dell'IVA a debito o a credito risultante dal quadro VL del modulo dell'incorporata.

Nell'ulteriore ipotesi in cui la società abbia incorporato una o più società controllate con contabilità separate, la dichiarante deve compilare i quadri VH e VK relativi all'incorporata in uno solo dei moduli a questa riferiti.

B) Incorporazione di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale ipotesi l'incorporante deve indicare, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell'anno con le modalità sopra illustrate sub lettera A, mentre nel modulo dell'incorporata deve compilare il quadro VH e non il quadro VK.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

4.1

Frontespizio

Si avverte che deve essere utilizzato il frontespizio "IVA 2000", se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma", ovvero quello del modello UNICO se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici nonché i dati del conguaglio annuale dell'IVA (**Quadro VX**) del contribuente, anche in caso di tenuta di contabilità separata ai sensi dell'art. 36, o concernenti più soggetti nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte del dichiarante in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o di altre trasformazioni sostanziali soggettive.

Anche quest'anno il frontespizio si compone di **2 facciate**: nella prima facciata devono essere sempre compilati i campi "Denominazione o Ragione sociale ovvero cognome e nome" e "Codice fiscale" del contribuente, mentre nella seconda facciata sono richiesti i dati anagrafici del Contribuente e del Dichiarante nonché i dati del conguaglio annuale.

ATTENZIONE: *il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima casella a sinistra.*

4.1.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE**– CONTRIBUENTE**

Nel riquadro, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita I.V.A. attribuito a ciascun contribuente dall'Ufficio I.V.A. o delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale. Detto numero va riportato nelle apposite caselle senza spazi né barre né trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra.

ATTENZIONE: *I contribuenti che compilano la dichiarazione in Euro devono barrare la relativa casella ed indicare gli importi arrotondandoli all'unità di Euro, senza tener conto dei tre zeri finali (prestampati).*

- Nell'ipotesi in cui il contribuente sia un'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, deve essere barrata la relativa **casella 1**;
- nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo, deve barrare la **casella 2**;
- nell'ipotesi in cui il contribuente sia una società semplice che si è regolarizzata o ditta individuale agricola sorta a seguito di regolarizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi 75 e 75-bis) di una preesistente comunione tacita familiare o di una società di fatto, occorre barrare la **casella 3** (cfr. *Circ. 29 maggio 1997, n. 147* e *Circ. 19 novembre 1997, n. 292*);
- indicare il numero di telefono e di fax per poter ricevere eventuali comunicazioni dall'amministrazione finanziaria;

– ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

In questa sezione devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

– EREDE, RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (cioè, colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un **soggetto diverso dal contribuente**, cui si riferisce la dichiarazione. Il riquadro deve essere compilato dal dichiarante con l'indicazione del codice fiscale e del codice di carica. Devono essere indicati i dati del rappresentante legale o negoziale, del liquidatore di società in liquidazione volontaria e del socio amministratore rappresentante di ente o di società e i dati dell'erede del contribuente. I suddetti soggetti devono poi sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile.

Il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante" deve essere compilato esclusivamente nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente (ad es., società nominata rappresentante fiscale di un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma) o se la società dichiarante indica nel riquadro il **codice carica 9** in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata).

In particolare, detto riquadro deve essere compilato anche dai seguenti soggetti:

- **curatore fallimentare** o **commissario liquidatore** - fallimento o liquidazione coatta amministrativa - (codice di carica 3 o 4). In tali ipotesi deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti.

Per l'apposita dichiarazione (**Mod. IVA 74 bis**), da presentare da parte dei curatori fallimentari o commissari liquidatori, vedasi il par. 2.3;

- **commissario giudiziale** - amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria- (codice carica 5);
- **rappresentante fiscale** - art. 17, comma 2- (codice carica 6). Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante" deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che rappresenta l'operatore non residente.

Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati negli spazi riservati ai "Dati del contribuente";

- **eredi del contribuente** - art. 35-bis, comma 1- (codice di carica 7). Devono essere indicati i dati di uno degli eredi, con l'indicazione della data di decesso del contribuente.
- **società beneficiaria** - art. 16, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537- (codice carica 9). Deve essere indicato nel campo "Codice fiscale società dichiarante" il codice fiscale della società beneficiaria se presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa;

– **società incorporante.** Deve essere indicato il codice di carica 9 nell'ipotesi in cui la società incorporante presenti la dichiarazione per conto dell'incorporata, come si verifica ad esempio nel particolare caso in cui la fusione per incorporazione sia avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale. In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata.

In tale ipotesi va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante quella incorporante il cui codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo "Codice fiscale società dichiarante", mentre nel primo campo "Codice fiscale" devono indicarsi i dati del rappresentante della società incorporante.

Il codice di carica, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla sottoriportata tabella n. 1.

TABELLA N. 1 - CODICE di CARICA

1	Rappresentante legale o negoziale
2	Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (Liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)
5	Commissario giudiziale (Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)
6	Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7	Eredi del contribuente
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante.

4.1.2 – QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

AVVERTENZE: Per effetto della nuova normativa sull'**Euro** (*Decreto legislativo n.213 del 1998*) i versamenti d'imposta possono essere eseguiti in Euro (purché non in contanti), già a decorrere dal 1° gennaio 1999 (vedi Appendice alla voce "Euro"). Pertanto, se il versamento relativo al saldo annuale (rigo VX1) è stato effettuato in Euro, occorre barrare la relativa casella.

Il quadro VX è composto quest'anno da **una sola sezione**, che contiene i dati relativi al versamento annuale o dell'IVA a credito, mentre non vengono più richiesti i dati dei versamenti periodici.

– Determinazione dell'imposta annuale

– **rigo VX1.** *Importo da versare* (o da trasferire, da parte delle società controllanti e controllate). Il relativo ammontare si ricava sottraendo all'importo indicato al rigo VL21 il credito d'imposta eventualmente utilizzato (VL22) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL23).

L'importo versato, comprensivo degli interessi (da parte dei contribuenti trimestrali di cui all'art. 33) coincide con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del mod. F24, utilizzato per il versamento annuale dell'IVA. Di quest'ultimo vanno indicati i relativi estremi. A tale proposito si precisa che il versamento va effettuato entro il **16 marzo 2000**.

Il versamento deve essere eseguito purché superiore ai limiti minimi di importo previsti dalla legge. I contribuenti che intendono effettuare il pagamento rateizzato, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, devono anche indicare, nell'apposita casella, il **numero di rate** in cui intendono frazionare il pagamento dell'imposta annuale;

– **rigo VX2.** Indicare l'ammontare dell'*eccedenza annuale d'imposta detraibile* di cui al rigo VL20, da ripartire tra i successivi rigi VX3 e VX4 (o da trasferire al gruppo da parte delle società di cui all'art. 73);

– **rigo VX3.** Indicare in tale rigo l'*importo chiesto a rimborso* in sede di presentazione del **modello VR** al concessionario della riscossione. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante **al rigo VR4** di quest'ultimo modello.

– **rigo VX4.** Indicare l'*importo* che si intende riportare *in detrazione nell'anno successivo* o che si intende *compensare* con altri tributi nei casi consentiti dalla legge;

– Compilazione del quadro VX da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)

Come già precisato nella premessa al par. 1.4.2, si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate (vedi relativo commento sub quadro VH).

– Compilazione del quadro VX e del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73).

Per le modalità di compilazione del quadro VX (e del quadro VH) da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti sub par. 3.4.1.

4.1.3 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (vedasi il par. 2.4).

Nel caso di società partecipante alla liquidazione di gruppo deve essere apposta anche la sottoscrizione dell'ente o società controllante.

4.1.4 – ATTESTAZIONI DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI

È previsto un apposito quadro, riservato ai CAF e agli intermediari autorizzati, per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA e per le attestazioni previste dalla normativa in materia.

Nel primo riquadro devono essere riportati il codice fiscale dell'intermediario e, per i CAF, il numero di iscrizione nell'apposito albo.

Nel secondo riquadro deve essere indicato il codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista che appone il visto di conformità.

Sono state inoltre previste tre caselle da barrare in corrispondenza dell'ipotesi che si verifica:

- apposizione del visto di conformità;
- impegno del CAF o dell'intermediario di trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente;
- impegno del CAF o dell'intermediario di trasmettere in via telematica la dichiarazione da lui predisposta.

Nel corrispondente rigo deve essere apposta la sottoscrizione dell'intermediario o del CAF.

4.2

Modulo

4.2.1 – QUADRO VA - INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

N.B.: Per le principali modifiche apportate al quadro VA si rimanda al par. 1.4.2.

Il quadro è suddiviso in due sezioni:

- la **Sezione 1** contiene alcuni *dati analitici* riguardanti la singola attività esercitata o il singolo soggetto cui si riferisce il quadro compilato;
- la **Sezione 2** ha *carattere riepilogativo* di tutte le attività svolte dal soggetto.

Se il contribuente esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 oppure se nell'anno d'imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre trasformazioni soggettive sostanziali (successione ereditaria, conferimento d'azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione ecc., mentre la sezione 2 si deve compilare una sola volta per ciascun soggetto indicando il riepilogo dei dati.

In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra sopra il riquadro VA.

SEZIONE 1 - Dati analitici

Rigo VA1. - Nei casi di fusione, scissione o di altre trasformazioni soggettive sostanziali avvenute nel corso dell'anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA della società incorporata, scissa, ecc. nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultima svolta nel periodo antecedente alla trasformazione. Il dichiarante è obbligato a barrare la *casella 2* nel caso in cui il soggetto trasformato continui un'attività rilevante ai fini dell'IVA.

Rigo VA2 - Deve essere indicato il *codice attività*. Si precisa che la tabella dei codici attività trovasi in distribuzione presso gli uffici IVA o delle Entrate ed è reperibile anche presso gli **sportelli self service** e sul sito **Internet** del Ministero delle Finanze **www.finanze.it**.

In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta. (Per le pubbliche amministrazioni vedi Appendice alla voce **"Pubbliche Amministrazioni"**).

Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, anche nei singoli moduli occorre indicare il codice relativo all'attività prevalente se, nell'ambito dello stesso modulo, sono comprese più attività gestite unitariamente.

Rigo VA3 - Deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni (risultanti nel **rigo VF19**). Tale rigo, come già precisato con *circolare n. 12 del 16 febbraio 1978*, non deve essere compilato dai produttori agricoli che siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (anche se hanno optato, ai sensi del comma 1 dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).

I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

- *costo dei beni ammortizzabili*, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 1 milione di lire e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in *leasing* (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);

- *costo dei beni strumentali non ammortizzabili*, computando:

l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di *leasing*, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;

il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni);

- *costo dei beni destinati alla rivendita* (merci) e *dei beni destinati alla produzione di beni o servizi* (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);

- *costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni* di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.).

Rigo VA4 - L'acquirente deve indicare l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui **all'art. 17, 3° comma**, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti residenti nel territorio dello Stato. Nell'ipotesi in cui il cessionario per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano (art. 71, 2° comma) si sia avvalso della procedura di fatturazione prevista dal citato art. 17, 3° comma, egli deve indicare l'ammontare imponibile, nonché la relativa imposta, nel *quadro VF* e nel *rigo VG9*, ma non nel *quadro VE*. Qualora il committente abbia scelto la stessa metodologia di fatturazione per gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'ammontare imponibile nonché le relative imposte devono essere indicati in dichiarazione nel modo sopra descritto.

L'imposta a debito relativa a dette operazioni va indicata al **rigo VL2**. Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali operazioni **non** devono essere indicati nel **Quadro VE**, ferma restando la loro inclusione nel **Quadro VF**.

In questo rigo devono essere inoltre indicate:

- operazioni relative a beni estratti dai depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato;

- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. **74, 1° comma, lettera e)**, concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es. giornalai). Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta a debito va indicata nel **rigo VL2**, mentre l'ammontare imponibile e l'imposta non devono essere inclusi né nel *Quadro VE* né nel *Quadro VF*.

- l'ammontare delle provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari.

Rigo VA5 -, Va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), al netto dell'IVA, risultante dal registro delle fatture emesse (art. 23) o dal registro dei corrispettivi (art. 24).

L'imposta a debito relativa a dette operazioni va indicata nel **rigo VL3**.

Nello stesso *rigo VA5* deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art. 42, comma 1, del citato D.L. n. 331 del 1993.

L'ammontare di tali operazioni, annotate sul registro degli acquisti (art. 25) deve essere indicato solo nel **Quadro VF**.

Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne.

Rigo VA6 - La casella va barrata dai subfornitori che si sono avvalsi della facoltà di effettuare versamenti trimestrali dell'IVA senza il pagamento dei relativi interessi in applicazione dell'art. 74, comma 5 (Vedi *Circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999*).

Rigo VA7 - Ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.

Rigo VA8 - La casella (di nuova istituzione) deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo comprende le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

SEZIONE 2 - Dati riepilogativi

Agevolazioni per eventi eccezionali

Rigo VA9, riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo **codice** (da 1 a 7) desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali". (Vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali").

Adeguamento ai parametri o gli studi di settore per il 1998 e per il 1999

Il **rigo VA10** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno adeguato, agli effetti dell'IVA, il volume d'affari del 1998 ai parametri (approvati con DPCM 29 gennaio 1996, modificato dal DPCM 27 marzo 1997) ovvero agli studi di settore previsti dall'art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n.331.

Nel suindicato rigo deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base a detti parametri o agli studi di settore e quello risultante dalle operazioni registrate nel 1998 (colonna 1) e la relativa imposta (colonna 2).

Tale maggior imponibile e la relativa imposta **non** devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 1999 ma all'anno precedente.

Il **rigo VA11** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, in sede di dichiarazione, intendono adeguare il volume d'affari del 1999 ai parametri presuntivi di ricavi e compensi o, per i soggetti esercenti attività per le quali risultano già elaborati, agli studi di settore ex art. 62-bis del D.L. 331/93.

Tale maggior imponibile (risultante dalla differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello scaturito dalle operazioni registrate nel 1999) e la relativa imposta devono essere riportati nel **rigo VA11** e nel **quadro VE**.

Il suddetto rigo VA11 non deve, invece, essere compilato, qualora il contribuente sia tenuto a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma (entro il 31 maggio 2000) e si avvalga della facoltà di effettuare separatamente il versamento della maggiore imposta dovuta per l'adeguamento entro il maggior termine previsto (30 giugno 2000) per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ecceденza di credito di gruppo, relativa a società ex controllanti, compensata nell'anno 1999

Il **rigo VA12** è riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno precedente (o negli anni precedenti) hanno utilizzato, in qualità di controllanti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal D.M. 13 dicembre 1979. (Vedi Appendice alla voce "Ecceденza di credito di gruppo). In detto rigo devono essere indicati:

- l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo;
- l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno 1999 e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dell'art. 6, 3° comma, del D.M. 13 dicembre 1979.

Regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

Il **rigo VA13** riservato ai contribuenti che devono comunicare se nel 1999 hanno applicato la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo. 36, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n.41.

Operazioni con la Repubblica di San Marino

In questo quadro vanno riportati i dati complessivi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni effettuati nel 1999 da e nei confronti di operatori sammarinesi.

In particolare, i dati da indicare sono i seguenti:

Rigo VA14 - Ammontare delle cessioni di beni nei confronti di operatori sammarinesi;

Rigo VA15 - Nel primo campo deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato a norma dell'art. 25 le fatture emesse ai sensi del 3° comma dell'art. 17. L'imponibile di tali acquisti deve essere compreso anche nel **rigo VA4** e la relativa imposta a debito va computata nel **rigo VL2**;
 - nel secondo campo deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta a debito direttamente al cedente sammarinese. La relativa imposta deve essere compresa nel **quadro VF**.

Rigo VA16 - Ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomini, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte (lettere a) e b) del *D.M. 12 novembre 1998* pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4-12-1998).

4.2.2 – QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI

Il quadro deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti minimi, che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, rientranti nel regime di determinazione forfetaria dell'imposta, previsto ai **commi da 171 a 176** dell'**articolo 3** della **Legge n. 662 del 1996**.

Tali contribuenti devono compilare, ai fini della dichiarazione, oltre al presente quadro, soltanto i quadri VX, VA, VH, VO e VL. I contribuenti minimi che intendano applicare il regime di determinazione ordinaria dell'imposta devono comunicare la loro scelta barrando la casella posta nel **rigo VO 19** del quadro VO (Vedi Appendice alla voce: "**Contribuenti Minimi**").

Rigo VB1- Indicare il volume di affari, alla cui formazione concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta. La **casella 1** (di nuova istituzione) va barrata da quei contribuenti che nel 1999 non hanno effettuato operazioni attive.

Rigo VB2. Indicare il totale dell'imposta relativa a tutte le operazioni imponibili, comprese quelle che non concorrono a formare il volume d'affari. (Vedi appendice alla voce: "Contribuenti minimi").

Rigo VB3. Barrare la casella corrispondente alla percentuale da applicare, in base all'attività prevalentemente esercitata, all'ammontare indicato nel **rigo VB2**, per la determinazione forfetaria dell'imposta secondo le percentuali sotto indicate:

- 73% imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 60% imprese esercenti altre attività;
- 84% artisti e professionisti.

Rigo VB4. Ammontare dell'imposta a debito forfetariamente determinata, mediante l'applicazione della percentuale indicata nel rigo VB3 all'importo riportato al rigo VB2; tale ammontare deve essere riportato nel **rigo VL1** per consentire la liquidazione annuale dell'imposta dovuta. A tale riguardo, si precisa che i **rigi VL5, VL6 e VL7** non devono essere compilati in quanto l'adozione del regime speciale per i contribuenti minimi, comportando una detrazione forfetaria dell'imposta dovuta, non consente altri tipi di detrazione.

4.2.3 – QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI - ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il **quadro VC** (che lo scorso anno era denominato *VLU*) va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e operazioni comunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato sulla base delle annotazioni mensili eseguite a norma dell'art. 1, terzo comma, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 3-ter, lett. b, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

Il quadro tiene conto delle modifiche apportate all'istituto del *plafond* dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

In virtù del nuovo sistema, che prevede un *plafond* unico, nel quadro vanno evidenziati globalmente i corrispettivi afferenti tutte le operazioni agevolate (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc.).

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei **rigi da VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- **colonna 1**: ammontare del *plafond* utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2**: ammontare del *plafond* utilizzato per importazioni di beni.

Le nuove disposizioni consentono di utilizzare il *plafond* anche per l'acquisto o l'importazione, ancorché in dipendenza di contratti di *leasing*, di beni strumentali ammortizzabili. L'esclusione è limitata ai soli acquisti di fabbricati e aree edificabili;

- **colonna 3**: volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 1999;
- **colonna 4**: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 1999.

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 1999 il *plafond*, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;

- **colonna 5**: volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 1998;
- **colonna 6**: ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 1998.

AVVERTENZA I dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 1999 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un *plafond* rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 1999, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del *plafond* in ciascun mese.

Nel rigo **VC14** va indicata la disponibilità del *plafond* al 1° gennaio 1999.

Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il *plafond* solare, ovviamente a scalare con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 1999 per i contribuenti che utilizzano il *plafond* mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

AVVERTENZA

Nel caso di utilizzo costante del *plafond* solare l'operatore interessato può indicare solo i dati totali, sufficienti al calcolo del *plafond* e per l'acquisizione dello status di esportatore agevolato. Resta inteso che l'indicazione dei dati nei singoli rigi si rende necessaria nelle ipotesi di passaggio da *plafond* solare a quello mobile che, in ogni caso, non può avvenire in corso d'anno.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del *plafond* nel corso del 1999, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente, ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti.

4.2.4 – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

N.B.: Nel quadro VE è stato introdotto il nuovo rigo VE26 per l'indicazione delle operazioni effettuate nell'anno precedente, ma con imposta divenuta esigibile nel 1999.

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati ; 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Altre operazioni; 4) Volume d'affari e totale imposta.

AVVERTENZA: Per chiarimenti sulla compilazione del quadro VE vedi anche in Appendice alla voce "Determinazione del volume d'affari").

ATTENZIONE: Nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti, e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) nel rigo VE15, fra le variazioni. Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (-) davanti ai relativi importi (all'interno dei campi).

Si precisa che nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote ed al netto delle variazioni in diminuzione, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato (comprese quelle assoggettate al regime speciale del margine, introdotto dal D.L. n. 41/1995), quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori dell'Unione Europea.

Non devono compilare il quadro VE i contribuenti che si siano avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'**art. 36 bis**, se hanno effettuato nel 1999 soltanto operazioni esenti. Tuttavia, in merito all'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per tali soggetti, vedasi il par. 2.2.

SEZIONE 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento del limite di un terzo)

La sezione 1 è riservata :

- ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell'articolo 34, comma 7, con l'applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione (confronta *circol. n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6*);
- agricoltori esonerati di cui all'art. 34, comma 6 (cioè, che nell'anno precedente non hanno superato il limite di volume d'affari di 5 o 15 milioni previsto nel citato sesto comma) che riscontrano, alla fine dell'anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/72.

ATTENZIONE: Come precisato nella *circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997* (par. 6.7.2), gli agricoltori che alla fine dell'anno solare riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, applicano per l'intero anno solare alle cessioni dei detti prodotti agricoli aliquote rispondenti alle percentuali di compensazione.

Determinazione degli imponibili

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d'imposta (corrispondenti alle percentuali di compensazione, modificate da ultimo con **D.M. 12 maggio 1992** e dal **D.M. 30 dicembre 1997**) risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati nel paragrafo 2.6.2 delle avvertenze generali.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000.

– **Righi da VE1 a VE7.** In tali righi, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità e sono state annotate per l'anno 1999 nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfettaria di compensazione;

– **rigo VE8.** In tale rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE7, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte;

– **rigo VE9.** Nel rigo vanno indicati le **variazioni** e **gli arrotondamenti di imposta** relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE7.

L'imposta indicata al rigo VE8 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;

- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 1999 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti;
 - arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione;
- Tale differenza va riportata al rigo VE9, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario;
- **rigo VE10.** In tale rigo indicare il **totale**, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al rigo VE8 dell'importo indicato al rigo VE9

SEZIONE 2 - Operazioni imponibili agricole e commerciali o professionali

La Sezione 2 deve essere compilata:

- da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
- dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell'art. 34 effettuate nell'anno 1999 per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si rendono applicabili le **aliquote proprie** previste per i singoli beni. Non devono compilare tale sezione i produttori agricoli tenuti a compilare la sezione 1 (vedi a pagina precedente).

In tale sezione devono essere altresì indicate (sia per l'imponibile che per l'imposta) le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72 nonché le eventuali prestazioni, effettuate da qualsiasi produttore agricolo (**imprese agricole miste**) come definito dall'art. 34, comma 2 (compresi quindi gli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3, le cooperative e gli altri enti associativi di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 34), ovviamente limitatamente alle operazioni "diverse" effettuate e soggette alle aliquote proprie.

Si rammenta che rientrano nel concetto di "**operazioni imponibili diverse**" da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34 quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione.

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al quinto comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 al fine della tenuta di contabilità separate (vedasi la *circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir. Gen. Tasse*);

- dagli **intermediari con rappresentanza** che, per effetto delle modifiche introdotte al regime speciale delle **agenzie di viaggio** (art. 7 del *D.M. 30 luglio 1999, n. 340*), devono indicare nel *rigo VE13* le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio e da queste fatturate in luogo degli intermediari.

Si evidenzia che i contribuenti rientranti nel regime normale ma che fruiscono di detrazioni forfetarie dell'IVA (ad es. **editori**) devono comprendere nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della detrazione spettante. Parimenti, le **agenzie di vendite all'asta** devono comprendere nel quadro VE, relativamente alle vendite per conto terzi, soltanto il 15% dell'imponibile di tali vendite.

Le **imprese fornitrici di lavoro interinale** non devono comprendere nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto che utilizza prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi della legge sul "Lavoro interinale" (L. 24 giugno 1997, n. 196), effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo (art. 7 L. 13 maggio 1999, n. 133). Resta tuttavia fermo il trattamento fiscale applicato fino al 17 maggio 1999 e non si fa luogo al rimborso d'imposte già pagate nè è consentita la variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE11 al rigo VE13, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I.V.A. incorporata, con i metodi illustrati nel par. 2.6.2.

Determinazione degli imponibili

- **Righi da VE11 a VE13.** In corrispondenza di tali righi vanno riportati:
 - nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno;

- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.

AVVERTENZA In tali righe vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell'**art. 38-quater**, secondo comma, per le quali, nell'anno d'imposta, l'acquirente non abbia restituito al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario;

– **rigo VE14.** Nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righe da VE11 a VE13, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte;

– **rigo VE15.** Nel rigo vanno indicati le **variazioni** e gli **arrotondamenti di imposta** relativi alle operazioni di cui ai righe da VE11 a VE13.

L'imposta indicata al rigo VE14 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);

– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;

– variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1999 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;

– arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata al rigo VE15, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario;

– **rigo VE16.** Nel rigo indicare il **totale dell'I.V.A. sulle operazioni imponibili**, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE14 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE15.

SEZIONE 3 - Altre operazioni

Nella **sezione 3** vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

– **Nel rigo VE19**, indicare l'ammontare delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond* di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n.28. (Per l'individuazione di tali operazioni vedi *Appendice* alla voce "**Esportazioni....**");

– **rigo VE20**, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;

– **rigo VE21**, ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili (per l'individuazione di tali operazioni vedi *Appendice* alla voce "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili").

Le operazioni indicate nel rigo VE21 non concorrono alla formazione del plafond;

– nel **rigo VE22** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate *esenti* da altre disposizioni, come ad esempio quelle di cui all'**art. 6 della Legge n. 133 del 1999** (prestazioni di servizi effettuate da società facenti parte di gruppi bancari, da consorzi costituiti tra banche, da società facenti parte di gruppi assicurativi, da consorzi costituiti tra società assicurative, da società facenti parte di gruppi il cui volume d'affari sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai fini dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972).

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1999, la **dispensa di cui all'art. 36-bis** dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare alcun importo;

– nel **rigo VE23** vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, commi 8 e 9 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);

– nel **rigo VE24** indicare l'ammontare (eventuale) delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;

– nel **rigo VE25** indicare l'ammontare delle operazioni con IVA esigibile in anni successivi rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stesse, effettuate nei confronti dello Stato, e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma. Si avverte che dette operazioni, e la relativa imposta, non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE;

– nel **rigo VE26** deve essere indicato, per diminuire il volume d'affari (ma *senza* essere pre-

ceduto dal segno "meno"), l'ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d'affari dell'anno precedente e per le quali nell'anno 1999 si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell'aliquota corrispondente, nei codici da VE11 a VE13, a soli fini della determinazione dell'imposta dovuta nel corrente anno. (Tali operazioni infatti vanno sottratte dal volume d'affari del corrente anno);

– nel **rigo VE27** vanno indicate le operazioni (al netto dell'IVA) non rientranti nel volume d'affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 20, delle **cessioni di beni ammortizzabili** e dei **passaggi interni** di cui all'art. 36, ultimo comma. Tale importo deve essere indicato senza alcun segno.

Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc. Verificandosi tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione.

Si avverte, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separate (art. 36), che il rigo VE27 deve comprendere anche l'ammontare complessivo dei passaggi interni tra le attività contabilizzate distintamente.

SEZIONE 4 - Volume d'affari e totale imposta

- **rigo VE28**, volume d'affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE8, VE14 ed ai righi da VE19 a VE25 e sottraendo l'importo indicato ai righi VE26 e VE27;
- **rigo VE30**, totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, ottenuto sommando gli importi indicati ai righi VE10 e VE16.

4.2.5 – QUADRO VF – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI.

N.B.: Nel quadro VF sono stati introdotti 2 nuovi rigi (VF17 e VF18) per l'indicazione degli acquisti con esigibilità differita

AVVERTENZE: Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi o territori fuori della Unione Europea. Si avverte che, per determinare l'IVA ammessa in detrazione relativa agli acquisti per i quali nel periodo d'imposta si effettua la registrazione, è necessario compilare il quadro VG e, in particolare, il **rigo VG34**.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 1999 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti rigi:

- **rigi da VF1 a VF9**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui ai rigi VF16 e VF17, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate. In tali rigi vanno inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti dai soggetti indicati dall'art. 6, ultimo comma, registrati nel 1999 e per i quali l'imposta è divenuta esigibile.

Vanno inoltre indicati, gli acquisti intracomunitari effettuati all'atto dell'estrazione dei beni da parte dello stesso depositario nell'ipotesi di "consignment stock". Tale procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento della loro estrazione da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi.

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei rigi da VF1 a VF9 per le corrispondenti aliquote.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai rigi da VF1 a VF9 (colonna 2) e la relativa somma al rigo VF10.

Gli imponibili e le relative imposte devono essere arrotondati alle 1.000 lire;

- **rigo VF10**, somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai rigi da VF1 a VF9;
- **rigo VF11**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond* di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del *plafond* sono obbligati a compilare anche il quadro VC;

- **rigo VF12**, Nel rigo vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*. In particolare vanno indicati:
 - gli acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
 - gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);
 - gli acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
 - gli acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. a) b) e d) del D.L. n. 331/1993);
 - gli acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993 ;
- **rigo VF13**, acquisti all'interno esenti (art.10 DPR n. 633/1972 e art.6, L. n. 133 del 1999 - vedi commento al rigo VE22 -), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa la lettera a);
- **rigo VF14**, acquisti all'interno e acquisti intracomunitari non soggetti all'imposta dei beni di cui all'art. 74, commi 8 e 9 (rottami, e materiali di recupero);
- **rigo VF15**, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;
- **rigo VF16**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei righe precedenti. Nel rigo devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta.

Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righe da VF1 a rigo VF9. Nel rigo vanno altresì indicati gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale (l'IVA di dette operazioni è comunque indetraibile).

Per quanto riguarda i soggetti che applicano il **regime speciale** previsto **per i beni usati**, gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, si chiarisce che nel quadro VF del modello di dichiarazione non devono mai essere ricompresi gli acquisti e le importazioni dei relativi beni e servizi (incluse le spese di riparazione e accessorie), in quanto i predetti acquisti, rientranti nel regime del margine, devono essere annotati negli appositi registri previsti dall'articolo 38 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e non consentono la detrazione analitica dell'IVA prevista dall'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972. Parimenti non devono essere ricompresi nel quadro VF gli acquisti occasionali di beni, rientranti nel regime del margine, effettuati da soggetti che non ne fanno abituale commercio:

- **rigo VF17**, acquisti effettuati dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 6, annotati nel 1999, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l'esigibilità dell'imposta;
- **rigo VF18**, acquisti registrati nell'anno precedente dai soggetti indicati nell'art. 6, ultimo comma, per i quali l'imposta è divenuta esigibile nel 1999. Tali acquisti (il cui ammontare deve indicarsi senza essere preceduto dal segno "meno") vanno sottratti dal totale degli acquisti del 1999;
- **rigo VF19**, totale degli acquisti e importazioni sopra elencati, determinato sommando gli importi indicati nei righe da VF10 a VF17 di colonna 1 e sottraendo l'importo del rigo VF18;
- **rigo VF20, variazioni e arrotondamenti d'imposta.**

L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF10 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF20, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso contrario;

- **rigo VF21**, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righe VF10 e VF20 di colonna 2. Il relativo ammontare deve poi essere riportato nel **rigo VG34** (IVA ammessa in detrazione), se non si compilano le altre sezioni del quadro VG.

4.2.6 - QUADRO VG - DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PREMESSA

ATTENZIONE: Nel quadro è stato inserito un riquadro (con 6 campi) per l'indicazione (previa barratura della casella) del metodo utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che appartengono a particolari settori di attività.

I predetti soggetti non possono barrare più di una casella per ogni modulo compilato.

Nei casi di eventuale coesistenza di due regimi particolari di determinazione dell'IVA detraibile (es. agenzie di viaggio e turismo che abbiano effettuato anche cessioni di beni usati soggette al regime del margine), occorre compilare un modulo per ogni regime applicato.

Invece, tutti i contribuenti che non compilino il quadro VG (le prime 6 sezioni) devono indicare l'IVA ammessa in detrazione, pari alla somma algebrica degli importi del rigo VF21 e del rigo VG33, direttamente nel rigo VG34.

In corrispondenza di alcune sezioni sono state inserite **6 caselle**:

- casella 1 - Metodo base da base per le agenzie di viaggio
- casella 2 - Metodo del margine per i beni usati
- casella 3 - Attività con effettuazione di operazioni esenti
- casella 4 - Attività di agriturismo
- casella 5 - Associazioni operanti in agricoltura
- casella 6 - Regime speciale per le imprese agricole

N.B.: I contribuenti che barrano la casella 2 (regime dei beni usati) devono barrare anche (ove ne ricorrano i presupposti) le apposite caselle del rigo VO9 del quadro VO.

Il quadro VG deve essere compilato da tutti i soggetti, esclusi i contribuenti minimi che sono tenuti alla compilazione del quadro VB. Il quadro è composto da sette sezioni e deve essere utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, da riportare poi al rigo VL5.

Le prime sei sezioni devono essere utilizzate dai contribuenti che hanno posto in essere nell'anno di riferimento particolari tipologie di operazioni, ovvero da soggetti appartenenti a particolari settori di attività (Sez. 1: Agenzie di viaggio; Sez. 2: Regime speciale beni usati; Sez. 3: Operazioni intracomunitarie ed importazioni; Sez. 4: Operazioni esenti; Sez. 5: Determinazione forfetaria dell'imposta; Sez. 6: Imprese agricole).

La sezione 7 deve essere compilata da tutti i soggetti con l'indicazione delle eventuali rettifiche della detrazione e dell'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione.

Al fine di agevolare la compilazione del quadro nonché di consentire, in talune ipotesi, la determinazione di alcuni dati finali, sono stati riportati nell'Appendice degli appositi **prospetti**. Si consiglia, quindi, ai contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello.

SEZIONE 1 - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (art. 74-ter)

I dati da indicare nei rispettivi rigi, sono i seguenti:

- **rigo VG1**, credito di costo relativo all'anno d'imposta 1998, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA '99;
- **rigo VG2**, base imponibile lorda. Il dato può essere desunto dal **rigo 13** del **Prospetto A** riportato in appendice;
- **rigo VG3**, credito di costo da riportare all'anno successivo. Il dato può essere ricavato dal **rigo 14** del citato Prospetto A.

I rigi VG2 e VG3 sono naturalmente alternativi.

SEZIONE 2 - REGIME SPECIALE PER I BENI USATI (D.L. 41/1995)

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla Legge n. 85 del 1995.

Al fine di agevolare la compilazione della sezione è stato inserito in Appendice l'apposito **Prospetto B**.

I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo VG4** indicare il margine negativo eventualmente risultante dal rigo **VG6** della dichiarazione relativa all'anno **1998**. Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine;
- nel **rigo VG5** i soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del margine devono indicare il margine complessivo lordo, relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono *plafond*;
- nel **rigo VG6** indicare l'eventuale margine negativo da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal **rigo 15** del **Prospetto B**, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine.

SEZIONE 3 – OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno posto in essere cessioni e prestazioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari ed importazioni di beni.

Gli importi indicati nel rigo VG7 devono essere compresi nel quadro VE, mentre quelli indicati nei rigi VG8 e VG9 devono essere compresi nel quadro VF.

- Nel **rigo VG7** indicare il dato complessivo delle cessioni di beni (colonna 1) e prestazioni intracomunitarie (colonna 2) non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri anzidetti.
- Nel **rigo VG8** indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati nel registro degli acquisti (art. 25), indicando nella colonna 1 i corrispettivi degli acquisti intracomunitari e nella colonna 2 l'imposta relativa agli acquisti imponibili.
- Nel **rigo VG9** indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta. Nella prima colonna indicare i corrispettivi delle importazioni, nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili.

NB: Maggiori istruzioni sulle operazioni che devono essere comprese nei rigi VG7, VG8 e VG9 sono contenute in Appendice alla voce "Operazioni intracomunitarie ed importazioni".

SEZIONE 4 – OPERAZIONI ESENTI - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE.

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero operazioni dichiarate esenti da altre particolari disposizioni.

La sezione non deve essere compilata dai soggetti che utilizzano per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione uno degli altri metodi cui si riferiscono le sezioni nn. 1, 2, 5 e 6.

ATTENZIONE *L'occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA, come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente, non influenza il calcolo del pro-rata. In tali casi torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti (art. 19, comma 2).*

I dati da indicare sono i seguenti:

Nel **rigo VG10** il contribuente deve barrare l'apposita casella se svolge un'attività soggetta ad IVA e se le operazioni esenti di cui al rigo VE22 sono puramente occasionali. In tal caso l'IVA relativa agli acquisti destinati a tali operazioni non può comunque essere detratta e l'ammontare imponibile dei suddetti acquisti deve essere compreso nel rigo VF16.

I **righi VG11 e VG12** devono essere compilati esclusivamente dai soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. L'IVA relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso deve essere barrata la casella del rigo VG11 e indicato al rigo VG12 l'imponibile e l'imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili.

I **righi da VG13 a VG16** devono essere compilati dai soggetti che hanno effettuato operazioni sia imponibili che esenti e da quelli per i quali ha avuto effetto per l'anno 1999 l'opzione di cui all'art.36-bis.

In particolare la **casella di cui al rigo VG13** deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 1999, dell'opzione di cui all'art.36-bis. In tal caso devono indicare il valore "0" (zero) in corrispondenza della percentuale di detrazione al rigo VG14.

Nel **rigo VG14** deve essere indicata la percentuale di detrazione le cui modalità di calcolo sono previste dall'articolo 19-bis.

La percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni non soggette, ma assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 19, comma 3) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

La percentuale di detrazione è desumibile dal **rigo 4 del prospetto C riportato in Appendice**, da utilizzare per la compilazione della presente Sezione.

Nel **rigo VG15** deve essere indicata l'IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF11.

Nel **rigo VG16** deve essere indicata l'IVA non detraibile afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili.

Nel **rigo VG17** deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni :

- operazioni esenti occasionali (casella VG10 barrata); in tal caso deve essere riportato l'importo indicato al rigo VF21;
- operazioni imponibili occasionali (casella VG11 barrata), in tal caso deve essere riportato l'ammontare dell'imposta indicato al rigo VG12;
- presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili ovvero validità dell'opzione di cui all'articolo 36-bis (casella VG13 barrata). In tali casi l'IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del prorata effettuando il seguente calcolo:

$$\text{IVA detraibile VG17} = [(\text{VF21} + \text{VG15} - \text{VG16}) \times \text{VG14} : 100] - \text{VG15}$$

SEZIONE 5 – DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELL'IMPOSTA

Agriturismo

Il **rigo VG18** deve essere compilato dalle imprese agricole esercenti anche l'attività agrituristica a norma della legge n. 730 del 1985 che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, utilizzano il particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta previsto dall'art. 5 della legge n. 413/1991.

L'IVA ammessa in detrazione del rigo VG18 si determina forfettariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili (indicata nel rigo VE30) e sommando algebricamente al risultato, per il calcolo del rigo VG34, l'eventuale importo delle rettifiche risultanti dal rigo VG33. (Per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Agriturismo").

Associazioni operanti in agricoltura

Il **rigo VG19** deve essere utilizzato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale è prevista la detrazione forfettaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate (art. 78, comma 8, della legge 413/91).

L'IVA ammessa in detrazione, da riportare nel presente rigo, è calcolata con l'applicazione della percentuale di 1/3 (un terzo) all'imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal rigo VE30 e tenendo conto, per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo VG34, dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG33.

SEZIONE 6 – CALCOLO DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE (ART. 34)

Tale sezione deve essere compilata da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lett. c) dell'art. 34. Questi ultimi, prima di compilare la presente sezione, devono compilare il prospetto riportato in Appendice alla voce "Imprese agricole - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione".

ATTENZIONE I produttori agricoli con volume d'affari compreso tra 5 e 40 milioni compilano il presente modello come tutti gli altri produttori agricoli, con esclusione del quadro VH, in quanto, beneficiando del particolare regime semplificato, sono tenuti alla sola liquidazione annuale dell'imposta in luogo delle liquidazioni e dei versamenti periodici.

I dati da riportare in corrispondenza dei rigi sono:

al **rigo VG20** devono essere riportati l'ammontare imponibile e l'imposta relative alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sez. 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste.

L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo VG31.

Il rigo **VG21** è riservato alle cooperative agricole e agli altri soggetti di cui al secondo comma, lett.c) dell'articolo 34.

In tale rigo deve essere indicata la percentuale dei conferimenti dai soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla cooperativa o ad altro organismo associativo, calcolati in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa. Per il calcolo della percentuale può essere utilizzato il **Prospetto D** riportato in Appendice alla voce "Imprese agricole". I **rigi da VG22 a VG28** sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfettaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Devono essere riportate in tale sezione, in relazione alla corrispondente percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative o ad altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c) dell'articolo 34 (da Sezione 1 del quadro VE) con applicazione delle percentuali di compensazione, sia le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l'aliquota IVA propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE).

Per le cooperative e gli altri soggetti di cui sopra, gli imponibili possono essere determinati utilizzando i rigi da 11 a 17 del Prospetto D riportato in Appendice.

Rigo VG29, variazioni ed arrotondamenti d'imposta, riportate dal rigo VE9 del quadro VE.

Rigo VG30, devono essere indicati i totali dell'imponibile e dell'imposta (somma algebrica dei rigi da VG22 a VG29).

Rigo VG31, IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VG20. Le cooperative e gli altri soggetti devono indicare, in tale rigo, le detrazioni:

- per gli acquisti da soci non agevolabili;
- per gli acquisti e le importazioni di prodotti agricoli e ittici;
- per le spese generali;
- per gli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici;

al fine di determinare tale importo può essere utilizzato il Prospetto D riportato in appendice.

Rigo VG32, totale IVA ammessa in detrazione, data dalla somma dei rigi VG30 e VG31.

SEZIONE 7 - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Rigo VG33, totale rettifiche. L'articolo 19-bis2 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi. Al fine di determinare l'importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato in Appendice l'apposito **Prospetto E** (vedi alla voce "Rettifiche della detrazione").

Rigo VG34, il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'**IVA ammessa in detrazione** che, nel caso in cui non siano state compilate le prime sei sezioni del quadro VG, corrisponde all'ammontare indicato nel rigo VF21.

Si sottolinea che i contribuenti minimi, tenuti a compilare il quadro VB, non devono compilare il presente rigo e devono riportare nel rigo VL5 il valore "0" (zero).

4.2.7 – QUADRO VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE (ovvero debiti e crediti trasferiti)

N.B.: Nel quadro VH non viene più richiesto il dato dell'acconto dovuto (già VH13), mentre l'importo dell'acconto versato deve essere compreso nel rigo VL17.

AVVERTENZA: Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti, per l'indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite sul registro delle fatture emesse (o su quello dei corrispettivi), ed anche dalle società che hanno aderito alla liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'articolo 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'indicazione dei debiti e/o dei crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d'imposta.

Si precisa che l'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del presente quadro corrisponde all'IVA da versare per ciascun periodo, maggiorata degli interessi dell'1,50% nell'ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 33. Il relativo importo coincide (se il versamento è stato regolarmente eseguito), per ogni periodo, con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24.

I 12 rigi previsti nel quadro VH devono essere utilizzati sia dai contribuenti con liquidazioni mensili che da quelli con liquidazioni trimestrali.

In particolare, i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art.33, debbono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche in coincidenza dei rigi VH3, VH6, VH9. L'eventuale conguaglio risultante in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL20 se a credito oppure nel rigo VL21 se a debito, con l'indicazione dei dati del versamento nel rigo VX1.

I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari indicano i dati delle proprie liquidazioni periodiche in coincidenza dei rigi VH3, VH6, VH9 e VH12 (con riferimento, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare).

Il totale dei crediti speciali d'imposta utilizzati nell'anno in conto versamenti periodici (escluso l'annuale) deve poi essere indicato nel quadro VL, nello specifico rigo VL16. Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve essere invece indicato nel rigo VL22.

ATTENZIONE: Il credito particolare d'imposta, utilizzato dai contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non può mai essere superiore all'IVA da versare per lo stesso periodo.

AVVERTENZA Qualora il debito d'imposta non superi le lire 50.000 (pari a 26 Euro), il versamento deve essere effettuato insieme a quello del mese o trimestre successivo. Pertanto, in tale caso, non deve essere indicato alcun importo relativamente al periodo in cui si è verificata tale situazione.

– Avvertenze particolari per i soggetti colpiti da eventi eccezionali

Vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali".

– Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)

Vedi Appendice alla voce "Contabilità separate".

– Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti sub par. 3.4.1.

4.2.8 – QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate di cui all'art. 73 (che devono compilare anche il quadro VH) e si presenta suddiviso in tre sezioni.

SEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DELL'ECCEDEXENZA D'IMPOSTA

Tale sezione è finalizzata alla determinazione dell'eccedenza d'imposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, e deve essere sempre compilata, sia che in sede di dichiarazione annuale venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito. Relativamente ai rigi VK1 e VK2 deve farsi riferimento solo al periodo di controllo se questo non coincide con l'intero anno.

– **Rigo VK1** - Totale dei crediti trasferiti, costituito dalla somma dei crediti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo **VX2** trasferito a conguaglio in sede di dichiarazione annuale solo nel caso in cui il controllo sia durato tutto l'anno;

– **rigo VK2** - Totale dei debiti trasferiti, costituito dalla somma dei debiti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo **VX1** colonna 1 (solo nel caso di controllo per tutto l'anno);

– **rigi VK3 e VK4** - Se l'importo del rigo VK1 è maggiore di quello VK2 la **differenza** tra VK1 e VK2 deve essere riportata nel rigo **VK4**, se, invece, VK2 è maggiore di VK1, la differenza tra VK2 e VK1 va riportata nel rigo **VK3**;

– **rigo VK5**, eccedenza di credito compensata. In tale rigo va riportata la quota parte di **VK4** che ha trovato effettiva compensazione con eccedenze di debito di altre società del gruppo;

– **rigo VK6**, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante.

Tale rigo va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, un'eccedenza di credito non compensata (cioè, se l'importo del rigo **VK4** è superiore all'importo del rigo **VK5**), trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante.

In tal caso, la società controllata deve possedere ai fini del rimborso i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, che dovranno essere indicati dalla controllante mediante la compilazione della casella "Causale" del prospetto riepilogativo IVA 26 PR;

– **rigo VK7**. Indicare l'importo complessivo degli speciali crediti d'imposta eventualmente utilizzati per tutto l'anno 1999 dalle società del gruppo se appartenenti a determinate categorie di contribuenti (vedi in Appendice alla voce "**Crediti d'imposta**");

– **rigo VK8**. In tale rigo occorre indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti alla liquidazione di gruppo da parte delle società del gruppo che hanno eseguito liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art. 33.

Le predette società con liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 33 devono indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti, sia trimestralmente che in sede di dichiarazione annuale.

SEZIONE 2 – Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui la società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno d'imposta.

Pertanto nei righi da **VK9** a **VK18** devono indicarsi i dati relativi al solo periodo di controllo, per la descrizione dei quali si rimanda ai corrispondenti rigi **VL1, VL2, VL3, VL5, VL6, VL12, VL16, VL19, VL13 e VL17**.

SEZIONE 3 – Dati della controllante

In tale sezione le società partecipanti alla liquidazione di gruppo devono indicare la partita IVA della società controllante, l'ultimo mese di controllo, nonché la denominazione della società controllante.

Se il periodo ha riguardato l'intero anno, deve essere indicato nel rigo del mese di controllo il **numero 12**. Si rammenta che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi delle disposizioni in discorso ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il *numero 5*, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare il *numero 3*, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

La società controllante deve invece ripetere in detto riquadro il proprio numero di partita IVA ed indicare due zeri nelle caselle riservate all'indicazione dell'ultimo mese di controllo, oltre alla propria denominazione.

Nel particolare caso di **incorporazione** in corso d'anno della società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione della stessa, sia nel modulo contenente i dati della società controllante incorporata (presentato dalla incorporante) che in quello delle società controllate, nel riquadro "dati della controllante – ultimo mese di controllo" deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegue per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (*cf. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986*).

La **sottoscrizione della controllante** deve essere effettuata in calce al frontespizio del modello.

4.2.9 – QUADRO VO - COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l'opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revocche").

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale devono comunicare, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, le opzioni e/o le revocche utilizzando i modelli anagrafici AA7 o AA9, presentandoli direttamente all'Ufficio IVA o delle Entrate (ove istituito) o tramite il servizio postale.

Il quadro VO comprende tre sezioni:

- Sez. 1: opzioni, rinunce e revocche agli effetti dell'I.V.A.;
- Sez. 2: opzioni e revocche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sez. 3: opzioni e revocche agli effetti sia dell'I.V.A. che delle imposte sui redditi;

SEZIONE 1 – OPZIONI, RINUNCE E REVOCHE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**Rettifica detrazione per beni ammortizzabili – Art. 19 bis 2, comma 4**

Rigo VO1, la **casella 1** deve essere barrata dal contribuente che a decorrere dal 1999 ha optato per la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, anche se la variazione della percentuale di detrazione non è stata superiore a dieci punti. Tale opzione vincola il contribuente per cinque anni (dieci anni se la rettifica riguarda un bene immobile).

Liquidazioni trimestrali – Art. 33

Rigo VO2, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 1998 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire, ovvero non superiore ad 1 miliardo di lire se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività, e che hanno effettuato nel 1999 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile.

L'opzione resta valida fino a quando non venga revocata e sempreché permangano i citati presupposti.

Il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%.

La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

Agricoltura – Art. 34, commi 6 e 11

Rigo VO3, la **casella 1** deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6, primo e secondo periodo dell'art. 34 (cioè, con volume d'affari non superiore a 5 o a 15 milioni di lire), che intendono rinunciare all'esonerazione dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali (vedi Appendice alla voce "Agricoltura"). La medesima casella deve essere altresì barrata dai produttori agricoli in regime semplificato (comma 6, terzo periodo, art.34 - Volume d'affari compreso tra 5/15 e 40 milioni di lire) che intendono rinunciare a tale regime semplificato.

La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio, compreso l'anno in cui la scelta viene operata.

La **casella 2** deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l'imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d'imposta 1999. Detta opzione è consentita anche ai produttori agricoli esonerati i quali, se vogliono applicare l'imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare la casella 1 (rinuncia al regime di esonerazione) e la casella 2 (opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari).

L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un quinquennio. Qualora però siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili dal soggetto che ha esercitato l'opzione, l'opzione stessa rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2, comma 4. (Cfr. circ. n. 328/E del 1997).

La **casella 3** deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 1999, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. (Vedi Appendice alla voce: "Agricoltura")

Esercizio di più attività – Art. 36, 3° comma

Rigo VO4, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che a decorrere dal 1999, esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per il suddetto anno per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, 3° comma.

L'opzione esercitata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 1999, la revoca dell'opzione.

Dispensa per le operazioni esenti – Art. 36-bis, terzo comma

Rigo VO5, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 1999, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all'art. 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso art.10, e cioè per:

– le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze;
- le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali.

Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 1999, la revoca dell'opzione.

Editoria – Art. 74, 1° comma

Rigo VO6, la **casella 1** deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver optato dal 1999, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.

Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per tre anni.

Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno.

A seguito dell'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 56 del 1998, è stata ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con l'applicazione della detrazione a titolo di forfettizzazione della resa per i beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali che, integrando il contenuto dei libri, giornali e periodici, siano ad essi funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva presentata dall'editore prima della commercializzazione.

Per approfondimenti sul regime IVA dell'editoria vedi:

Circolare n. 328/E del 24/12/1997

Circolare n. 209/E del 27/8/1998

Art. 1, comma 1, lett. g), del decreto Lg.vo n. 56 del 1998

Art. 6, comma 7, lett. a), della legge n. 133 del 1999.

Richiesta di applicazione del regime ordinario – Art. 74, 5° e 10° comma (ora 6° e 11° comma.

Rigo VO7, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti le attività di organizzazione di **spettacoli, giochi e trattenimenti** pubblici di cui al comma quinto (ora sesto) dell'art. 74 che comunicano di aver applicato dal 1999 l'imposta nei modi ordinari.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora, però, siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica previsto dall'articolo 19-bis 2.

La **casella 3** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata.

La **casella 2** deve essere barrata dai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa di **rottami**, cascami, ed avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, comprese le cessioni relative ai medesimi beni qualora siano stati preventivamente ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto, lo stoccaggio senza modificarne la natura, i quali intendano applicare per l'anno 2000 l'imposta nei modi ordinari, a condizione che nel 1999 abbiano effettuato cessioni dei predetti beni per un importo superiore a 150 milioni di lire, ma non superiore a 2 miliardi.

Questa **opzione**, a differenza di tutte le altre del quadro VO, ha carattere **preventivo** e vincola il contribuente solo per l'anno in cui è esercitata.

I raccoglitori e i rivenditori che hanno superato tale limite, sempre che siano **dotati di sede fissa**, restano per tali cessioni assoggettati al regime normale IVA.

I medesimi contribuenti, invece, **non dotati di sede fissa**, restano vincolati al regime di sospensione dell'imposta a prescindere dall'ammontare delle cessioni di tali beni realizzato nell'anno precedente, con esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e presentazione della dichiarazione) e senza diritto a detrazione. Non è pertanto prevista per tali soggetti la facoltà di opzione per il regime ordinario. (Vedi Appendice alla voce: "Rottami").

Acquisti intracomunitari – Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993

Rigo VO8, l'opzione riguarda i soggetti indicati nell'articolo 38, comma quinto, lettera c), del D.L. n. 331/93 e precisamente:

- contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- produttori agricoli fruitori del regime speciale di cui all'art. 34;
- enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta.

AVVERTENZA: *Relativamente ai predetti enti non soggetti di imposta e ai produttori agricoli esonerati di cui al comma 6 dell'art. 34 (produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire ovvero a 15 milioni nel caso di attività svolta esclusivamente nei piccoli comuni montani, costituiti per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972), soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale, la comunicazione della opzione o della revoca va effettuata ai sensi dell'art. 35 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata.*

La **casella 1** deve essere barrata dai detti soggetti che comunicano di aver optato, a decorrere dal 1999, per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

Si ricorda che la predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nel 1998, non ha superato 16 milioni di lire.

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, e sempreché ne permangano i presupposti.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza.

La revoca per gli enti, organizzazioni ed altri organismi non commerciali, non soggetti passivi d'imposta, deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Cessioni di beni usati – Art. 36, D.L. n. 41/1995.

Rigo VO9, contiene le caselle da barrare per manifestare le opzioni previste, nell'ambito del regime speciale per le cessioni di beni usati ed oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, dall'art. 36, comma 2 e comma 6 del D.L. n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/95, e le corrispondenti revoche.

La **casella 1** deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l'opzione, a decorrere dal 1999, per l'applicazione del metodo ordinario del margine (o analitico), anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

La **casella 3** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.

La **casella 2** deve essere barrata se il contribuente ha optato, dal 1999, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.

Anche tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

La **casella 4** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione di cui alla casella 2.

Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. – Art. 41, primo comma, lettera b), D.L. n. 331/1993.

Rigo VO10, i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, i quali hanno effettuato nell'anno precedente cessioni in altro Stato membro per un importo non superiore a 154 milioni di lire (ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), esercitano l'**opzione**, a partire dal 1999, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal *codice ISO* previsto dal D.M. 21 ottobre 1992.

L'art. 20, secondo comma, del D.M. 24 dicembre 1993, che disciplina i rapporti di scambio tra

la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.

Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 1999 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Le caselle indicate al **rigo VO11** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 1999 intendono comunicare la **revoca** dell'opzione precedentemente richiesta.

Contribuenti con contabilità presso terzi – Art.1, comma 3, DPR n. 100/1998.

Rigo VO12, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art.1, comma 3, del DPR. n. 100 del 23 marzo 1998.

Tale opzione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, i quali possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. (Vedi *circolare n. 29 del 10 giugno 1991*).

Nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga esercitata da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo sia divenuto mensile per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art. 33, primo comma, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato fin dall'inizio dell'anno, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno.

In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.

Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare e resta valida fino a revoca.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

SEZIONE 2 – OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori – Art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973

Rigo VO13, la **casella 1** deve essere barrata dalle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto che svolgono attività commerciale, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, qualora abbiano conseguito ricavi in un anno intero per un ammontare non superiore a lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, che hanno esercitato per il 1999 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione, trattandosi di un regime contabile, ha effetto a decorrere dal 1999 e per gli anni successivi, ma può essere revocata già dall'anno successivo.

La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata.

Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni – Art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/1996.

Rigo VO14, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 49 T.U.I.R.) che hanno esercitato l'opzione per il 1999 per il regime di contabilità ordinaria.

Si fa presente che l'opzione in parola ha effetto a decorrere dal 1999 e per gli anni successivi, ma può essere revocata già dall'anno successivo.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

Richiesta di applicazione delle disposizioni agevolative della "dual income tax" – Art. 5, D. Lgs n. 466/1997.

Rigo VO15, la **casella 1** deve essere barrata dalle persone fisiche esercenti attività commerciale, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di armamento e società di fatto che svolgono attività commerciale, non sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, che hanno optato per il 1999 per il regime di contabilità ordinaria e che hanno scelto per lo stesso anno di fruire delle disposizioni agevolative della c.d. *Dual Income Tax*.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la barratura della casella 1 comporta l'obbligo irrevocabile della tenuta della contabilità ordinaria sino all'estinzione del soggetto.

SEZIONE 3 – OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI SIA DELL'IVA CHE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate – Art. 1 legge n. 398/1991-Art.9-bis legge n.66 del 1991.

Rigo VO16, la **casella 1** deve essere barrata dalle associazioni indicate nell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco, alle quali è stata estesa l'applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991, che intendono comunicare l'opzione effettuata, per il 1999, per la determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 398.

La **casella 2** deve essere barrata dalle associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura – Art. 78, comma 8, legge n. 413 del 1991.

Rigo VO17, la **casella 1** deve essere barrata esclusivamente dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, le quali comunicano di aver applicato, nel 1999, la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993. Per le menzionate associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato ottavo comma dell'articolo 78 ha previsto, in particolare, che l'IVA venga determinata in modo forfetario riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria dell'IVA afferente gli acquisti e le importazioni. In tal caso, deve essere compilato il **quadro VG**, sezione 5, **rigo VG19**, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.

Le suddette associazioni possono, però, determinare l'IVA ed il reddito nei modi ordinari ed in tale ipotesi devono barrare la **casella 1** per comunicare tale scelta. L'opzione in parola ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

Agriturismo – Art. 5, legge n. 413/1991

Rigo VO18, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, così come disciplinata dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730, che hanno optato a partire dall'anno 1999 per la detrazione dell'IVA nel modo normale e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano pertanto di non essersi avvalsi, per il 1999, della determinazione forfetaria dell'imposta prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

Contribuenti minimi - Art. 3, commi da 171 a 176 della legge n. 662/1996

Rigo VO19, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti rientranti nel regime di determinazione forfetaria dell'imposta, a norma dell'art. 3, comma 171 della legge n. 662/96, per comunicare di aver scelto, per il 1999, la determinazione dell'IVA nei modi ordinari. Inoltre, se il contribuente ha altresì adottato, per il medesimo anno 1999, anche il regime di contabilità ordinaria deve comunicare tale opzione barrando la casella 1 in corrispondenza del **rigo VO13** o **VO14** (vedi Appendice alla voce "Contribuenti minimi").

4.2.10 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Il quadro VL è composto di due sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), nella sezione 2 del presente quadro devono essere indicati i dati riepilogativi di tutte le attività (vedi il par. 3.2) soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.

SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

– **rigo VL1**, ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE30 oppure, per i contribuenti minimi, dal rigo VB4;

- **rigo VL2**, ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al rigo VA4;
- **rigo VL3**, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al rigo VA5;
- **rigo VL4**, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti rigi VL1, VL2 e VL3;
- **rigo VL5**, IVA ammessa in detrazione. Deve essere indicato l'importo di cui al **rigo VG34**. Il rigo VL5 non deve essere compilato dai contribuenti minimi di cui al quadro VB;
- **rigo VL6**. Indicare l'importo detraibile (*c.d. IVA teorica*) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34.
L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato;
- **rigo VL7**, IVA detraibile. Il relativo importo è dato dalla somma degli importi nei precedenti rigi VL5 e VL6;
- **rigo VL8, imposta dovuta** (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL7, **ovvero imposta a credito**, (da indicare nella colonna 2) ricavata dalla differenza tra il rigo VL7 e il rigo VL4.

SEZIONE 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

- **rigo VL9**, rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati;
- **rigo VL10**. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo ai sensi dell'art. 73;
- **rigo VL11**. il dato da indicare nel presente rigo corrisponde a:
 - quella parte del *credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 1998*, utilizzata anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 1999 per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche da IVA) o contributi e riportata nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (mod. F24);
 - l'ammontare dei *crediti infrannuali* utilizzati in compensazione nel mod. F24 da parte dei soggetti legittimati a chiedere il rimborso per i primi tre trimestri dell'anno 1999, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettere a) e b);
- **rigo VL12**. Nel rigo deve essere indicato l'importo complessivo degli interessi **dovuti**, relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche se non coincidono esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Si precisa, che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato a parte nel rigo VL23;
- **rigo VL13**. In tale rigo devono essere indicati gli interessi dovuti, da versare (unitamente all'imposta) a seguito di ravvedimento relativo all'anno 1999, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997;
- **rigo VL14**, va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1998, di cui non sia stato chiesto il rimborso;
- **rigo VL15**. In tale rigo deve essere indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1999 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il Regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e *Circolare n. 134/E del 28/5/98*);
- **rigo VL16**. Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 1999 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto (vedi Appendice alla voce "Crediti d'imposta");
- **rigo VL17**, va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativi al 1999, effettuati al concessionario ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito oppure tramite ufficio postale. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei vari modelli di pagamento (F24) utilizzati, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche da IVA) o contributi;
- **rigo VL18**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da parte di ciascuna società che effettua la liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73;
- **rigo VL19**, nel rigo devono essere compresi:

- il totale dei versamenti integrativi d'imposta, *relativi all'anno 1999*, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri. Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1999, ma relativi ad anni precedenti;
- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante - in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di *leasing* relativi a fatture registrate nel corso del 1999 per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini di legge.

Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 1 del rigo VA3;

- **rigo VL20, totale IVA a credito**, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL8 a VL19) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL8 a VL13). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi;
- **rigo VL21, totale IVA a debito**, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL8 a VL13) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL8 a VL19). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi;
- **rigo VL22**, credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale. Va indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell'IVA a debito (VL21) in sede di dichiarazione annuale. Si ricorda, inoltre, analogamente a quanto già chiarito per i suddetti crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche (cfr. par. 4.2.7), che tali speciali crediti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso);
- **rigo VL23**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare come conguaglio annuale.

4.3

Modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA.

PREMESSA

Il modello deve essere utilizzato solo da quei contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1999.

Il modello deve essere presentato direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire **dal 1° febbraio 2000** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (31 maggio 2000) ovvero di quella unificata (se si presenta quest'ultima entro il 30 giugno 2000).

Si precisa che la durata delle fidejussioni o delle garanzie fidejussorie ha effetto dalla data di erogazione del rimborso fino al 31 dicembre dell'anno di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio, aumentata (eventualmente) di un numero di giorni pari a quelli di ritardo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta della documentazione relativa al rimborso.

4.3.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Gli importi da riportare nel presente modello possono essere indicati, alternativamente, in migliaia di lire o, barrando la relativa casella, in unità di Euro. Se indicati in lire, detti importi vanno **arrotondati alle mille** lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. Se espressi in Euro, gli importi devono essere indicati in **unità di Euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite (vedi Appendice alla voce "EURO"). Se gli importi sono indicati in EURO, **non si deve tener conto dei tre zeri finali** (prestampati), che riguardano esclusivamente i contribuenti che indicano gli importi in lire.

Si segnala che per facilitare la compilazione in migliaia di lire, negli spazi relativi agli importi arrotondati, sono stati prestampati tre zeri che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e dichiarante si rinvia a quanto già precisato al par. 4.1.1. Nel campo "**CODICE ATTIVITÀ**" indicare il codice dell'attività esercitata dal contribuente. Il codice deve essere rilevato dalla vigente tabella in distribuzione presso gli uffici IVA o delle Entrate ed è reperibile anche presso gli **sportelli self-service** e sul sito **Internet** del Ministero Finanze **www.finanze.it**.

In caso di esercizio di più attività indicare il codice relativo all'attività con il maggior volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Nel campo successivo indicare il **Numero di iscrizione nel registro delle imprese**, istituito presso le Camere di Commercio, qualora lo stesso risulti già attribuito.

4.3.2 – QUADRO VR – RIMBORSI

SEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL8 colonna 2, e nei rigi VL14, VL15, VL16, VL17, VL18 e VL19 del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 1999.

Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL8 colonna 1, e nei rigi VL9, VL10, VL11, VL12 e VL13 del modello di dichiarazione annuale IVA.

Nel **rigo VR3** va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2, che deve sempre coincidere con l'importo risultante dal rigo VL20 della dichiarazione annuale IVA.

Nel **rigo VR4** va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo VX19 della dichiarazione annuale IVA.

Nel **rigo VR5** va barrata l'apposita casella qualora il contribuente prescelga la modalità di rimborso in *EURO*.

SEZIONE 2 – CAUSALE DEL RIMBORSO

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9. In tali ipotesi se l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dal rigo VR3 della sezione 1, è superiore a 5 milioni di lire, il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore.

Oltre alle predette ipotesi, evidenziate nella Sezione 2 del quadro VR, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 5 milioni di lire (vedi sezione 3).

Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi.

ATTENZIONE: si chiarisce che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori non possono chiedere il rimborso del credito per le dichiarazioni "parziali" presentate a norma dell'art. 74-bis, comma 1, contenenti le operazioni effettuate anteriormente all'inizio della procedura concorsuale (cfr. R.M. n. 181/E del 12-7-1995).

Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente all'attuale criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

Si analizzano di seguito le singole ipotesi di rimborso previste nel **rigo VR6**.

1) Art. 30, comma 2 - Cessazione di attività (casella 1)

In caso di cessazione attività, ove risulti dall'ultima dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività un credito IVA, il dichiarante deve barrare la casella 1 appositamente prevista.

Art. 30, comma 3

2) Casella 2 - Aliquota media

La casella 2 va barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett.a).

Destinatari della norma sono coloro che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%.

Nel calcolo dell'aliquota media è previsto che:

- devono essere esclusi gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili;
- tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali;
- si tiene conto sino alla seconda cifra decimale.

3) Casella 3 - Operazioni non imponibili

La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 1998.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993).

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74ter (vedasi *la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994*) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righe VE28 e VE27 del modello annuale di dichiarazione IVA. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righe dei moduli.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 1999 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulta riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. *circolare n. 13/1990*).

Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art. 34, che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 dicembre 1983, n. 746.

Si precisa altresì che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. *la circolare n. 2/1990*);

5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d), che abbiano effettuato nel 1999 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, comma 2

La casella 6 va barrata dagli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA, purché l'eccedenza detraibile del periodo d'imposta (risultante al rigo VR3) sia superiore a 5 milioni di lire.

7) Casella 7 - Art. 34, comma 9 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili

La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 1999 ovvero anche prima di tale anno (e cioè negli anni 1994-1995- 1996 - 1997 - 1998), se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, ovvero (relativamente al 1998) se non sia stato compensato nella dichiarazione unificata. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo (cfr. *C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998*). In particolare, si chiarisce che il rimborso compete senza limiti d'importo, purché l'eccedenza detraibile risultante al rigo VR3 risulti superiore a 5 milioni di lire.

SEZIONE 3 – RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO - ARTICOLO 30, COMMA 4

AVVERTENZA Si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.

Per la compilazione della sezione 3 vedasi anche le avvertenze di questo stesso paragrafo.

Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1997-1998-1999) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai **rigli VR7** e **VR8**):

- per l'anno 1997, l'importo è quello risultante dalla differenza tra il dato di cui al rigo VL18 - o dalla somma dei rigli VL18 in presenza di trasformazioni sostanziali soggettive - e gli importi richiesti a rimborso;
- per l'anno 1998, l'importo è quello risultante dalla differenza tra il dato di cui al rigo VL19 - o dalla somma dei rigli VL19 in presenza di trasformazioni sostanziali soggettive - e gli importi richiesti a rimborso (o compensati nel modello F24).

AVVERTENZE PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il modello VR non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto solo dalla controllante (in sede di compilazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR/2000) qualora sussistano, in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall'art. 30 (cfr. *circolare n. 13 del 5-3-1990*), relativamente alla eccedenza d'imposta detraibile (ricavabile per differenza tra gli importi indicati ai rigli VK4 e VK5 di ciascuna dichiarazione; l'importo effettivamente richiesto deve essere indicato nel rigo VK6).

Il modello VR deve essere invece compilato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2 a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo.

Solo in talune particolari ipotesi, come ad esempio nel caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno con successiva incorporazione, nello stesso periodo d'imposta, di altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio, deve essere compilata la sezione 3.

4.3.3 – SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 2.4.

4.4

Società controllante - Prospetti riepilogativi del gruppo

ATTENZIONE Come già accennato precedentemente (par. 1.3, 1.4.4 e 3.4) il prospetto riepilogativo IVA 26PR/ 2000 quest'anno fa parte integrante della dichiarazione annuale della società controllante. Il modello IVA 26LP/2000 invece deve essere presentato autonomamente al competente concessionario della riscossione, sia in caso di richiesta di rimborso che negli altri casi.

Inoltre, si precisa che la controllante deve allegare al suddetto modello IVA 26LP le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati), la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata e la copia dei quadri che costituiscono il Prospetto IVA 26PR /2000.

Si avverte che le istruzioni per la compilazione del modello IVA 26LP/2000, prospetto delle liquidazioni periodiche, nel quale vengono riepilogate le liquidazioni periodiche della società controllante e delle società controllate che hanno partecipato alla compensazione dei debiti e dei crediti IVA, vengono fornite a parte.

4.4.1 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26PR – LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO

Quest'anno i quadri VS, VT, VV, VW, VY e VZ - che costituiscono il prospetto IVA 26PR/2000 - fanno parte della dichiarazione annuale IVA - e sono riservati alle società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 del D.P.R. n. 633/1972 e D.M. 13 dicembre 1979).

Si precisa che copia del suddetto prospetto deve comunque essere presentata, insieme con il modello IVA 26LP/2000, dalla controllante al concessionario della riscossione territorialmente competente (sia che contenga o meno richiesta di rimborso) con allegate sia le garanzie prestate dalle singole società, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate per l'eccedenza di credito di gruppo compensata.

QUADRO VS – DISTINTA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Nel quadro devono essere elencati tutti i soggetti partecipanti (compresa la controllante) alla compensazione dell'IVA indicando per ciascuna:

- colonna 1, partita IVA;
- colonna 2, ultimo mese di controllo che contiene, nel caso di controllo tutto l'anno, 00 per la controllante e 12 per le controllate e, nel caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno, l'ultimo mese in cui la società è stata controllata;
- colonna 3, l'importo della quota di rimborso imputabile ad ogni società del gruppo;
- colonna 4, la causale del rimborso (vedi in Appendice alla voce "Società controllanti e controllate - causale di rimborso");
- colonna 5, l'eccedenza di credito compensato.

Nel caso in cui non fossero sufficienti i 50 righe per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, deve essere adoperato un altro foglio indicando 2 nel campo "Mod. N.", un 3° modulo nel caso non fossero sufficienti, e così via.

- **riga VS51**, la colonna 1 contiene l'importo totale chiesto a rimborso per i soggetti in possesso dei requisiti di legge e la colonna 2 il numero di tali soggetti;
- **riga VS52**, nella colonna 1 si deve indicare il numero complessivo dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo, compresa la controllante; nella colonna 2 si deve indicare il numero dei soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di eventi eccezionali (vedi Appendice "Soggetti colpiti da eventi eccezionali");
- **riga VS53**, in cui deve essere indicato il numero di soggetti, facenti parte del gruppo, che, avendo compensato il proprio credito nella liquidazione di gruppo, sono tenuti alla presentazione delle garanzie.

Nel caso in cui il numero dei soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo superi 50, i righi VS51, VS52 e VS53 vanno compilati solo sul modulo 1.

QUADRO VT – ECCEDEXZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATO

Si pone in evidenza che nel **rigo VT1** devono essere indicate le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente (1998) e non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell'anno 1999 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno. Si fa presente, come precisato con *risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989*, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 1999.

Per l'ammontare indicato al rigo VT1 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979. Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al **rigo VK5** della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d'imposta.

QUADRO VV – LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO

In tale quadro devono essere riportati i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche effettuate dall'ente o società controllante per l'intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall'articolo 4 del D.M. 13 dicembre 1979 tenuto dalla capogruppo.

Si rimanda al paragrafo 4.2.7 per le modalità di compilazione del quadro VH.

QUADRO VW – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

Il quadro VW costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo.

SEZIONE 1 – Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Nei righi da **VW1** a **VW3** deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi (da VL1 a VL3) della dichiarazione della controllante e delle società controllate, limitatamente al periodo di controllo;

- nel **rigo VW4**, va indicato il totale dell'IVA a debito, determinato dalla somma degli importi risultanti ai righi VW1, VW2, VW3;
- nei **righi VW5** e **VW6** deve essere indicata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi (VL5 e VL6) delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo;
- **rigo VW7**, va indicata l'IVA detraibile, data dalla somma dei righi VW5 e VW6;
- nel **rigo VW8**, va riportata l'imposta dovuta, da indicare nella colonna 1, ovvero l'imposta a credito, da indicare nella colonna 2.

Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VW4 e VW7, qualora l'importo di rigo VW4 risulti superiore a quello di rigo VW7, ovvero un'IVA a credito, data dalla differenza tra il rigo VW7 e il rigo VW4.

SEZIONE 2 – Calcolo dell'IVA a debito o a credito

Nel **rigo VW9**, va indicato l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla controllante per l'intero gruppo. Detto ammontare va aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo VW9 dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1999 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.

In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata *risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989*, che essi debbono sussistere nei confronti delle società che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso.

Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali deve essere indicato ancorché essi, regolarmente richiesti dalla controllante, non siano stati ancora eseguiti.

Inoltre, nello stesso rigo VW9 deve essere compreso anche la quota dell'importo dell'acconto eventualmente versato dalla controllante per le società controllate, uscite dal gruppo dopo il 27 dicembre (termine finale per il versamento dell'acconto). Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nell'appendice - voce: - Acconto - e nel paragrafo 3.4.1;

- nel **rigo VW11**, indicare il credito risultante dalla dichiarazione per il 1998 che è stato compensato con Mod. F24 con gli altri tributi;
- nel **rigo VW12**, deve essere indicata la somma degli interessi a debito trasferiti dalle società controllate, relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la *circolare ministeriale n. 37 del 30 aprile 1993*);
- nel **rigo VW13**, devono essere indicati gli interessi dovuti a seguito di *ravvedimento* ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.472 del 1997;
- nel **rigo VW14**, deve essere indicato l'ammontare del credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso, risultante al rigo VX18 del Modello 26PR riepilogativo relativo all'anno 1998, presentato dalla controllante per l'intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nel rigo VX18 delle singole dichiarazioni delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo relative al 1998;
- nel **rigo VW15**, deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio IVA o l'Ufficio delle Entrate abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1998 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

Nello stesso rigo devono essere compresi anche i crediti di quelle società del gruppo che abbiano compilato il rigo VW15 delle proprie dichiarazioni annuali;

- nel **rigo VW16**, va indicato il particolare credito d'imposta utilizzato dalle singole società per le liquidazioni periodiche e per l'acconto;
- nel **rigo VW17**, va indicato il totale dei versamenti periodici, compreso l'acconto, relativi all'anno 1999, eseguiti per il gruppo al Concessionario della riscossione o mediante delega ad Istituti o Aziende di credito o Uffici postali;
- nel **rigo VW19**, va riportato il totale dei versamenti relativi al periodo d'imposta 1999 effettuati dalle società del gruppo (con esclusione delle somme pagate per sanzioni) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. Si ricorda che in tale rigo non devono essere riportati i versamenti integrativi d'imposta effettuati nell'anno 1999, ma relativi ad anni precedenti. In tale rigo deve essere compresa anche la somma degli importi del rigo VW19 delle dichiarazioni di tutte le società aderenti alla liquidazione di gruppo;
- nel **rigo VW20**, va riportato il totale dell'IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW8 colonna 2 e da VW14 a VW19) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW8 colonna 1 e da VW9 a VW13). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi;
- nel **rigo VW21**, va indicato l'importo risultante dalla seguente formula:

$$[(VW8 \text{ colonna } 1 + VW9 + VW11 + VW12 + VW13) - (VW9 \text{ colonna } 2 + VW14 + VW15 + VW16 + VW17 + VW18)]$$

se il risultato di tale operazione è positivo.

- nel **rigo VW22**, va indicato il totale dei crediti d'imposta utilizzati dalle società aderenti al gruppo in sede di dichiarazione annuale (vedi commento all'inizio delle presenti istruzioni sul quadro VW e il paragrafo 4.2.8 del fascicolo generale delle istruzioni);
- nel **rigo VW23**, va indicato il totale degli interessi trasferiti, dalle società con liquidazioni trimestrali aderenti al gruppo, in sede di dichiarazione annuale.

QUADRO VY - DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

In tale quadro va riportata la determinazione dell'IVA da versare o il credito d'imposta relativo al gruppo.

- **rigo VY1**, contiene:
 - colonna 1, l'ammontare complessivo dell'**importo da versare** ricavato dalla somma algebrica (VW21 + VW23 - VW22 - VW20) nel caso in cui la somma di VW21 e VW23 risulti maggiore della somma di VW 20 e VW22;
 - colonna 2, il numero di rate in cui dividere l'importo da versare, colonna 3, l'importo versato, colonna 4, la casella Euro da barrare se il versamento è stato effettuato in tale valuta, colonne 5, 6 e 7, la data del versamento e i codici Azienda e CAB;

– **rigo VY2, IVA a credito**, da ripartire tra i successivi rigi VY3 e VY4, ricavata dalla somma algebrica (VW20+VW22-VW21-VW23) se la somma di VW20 e VW21 risulta maggiore della somma di VW21 e VW23.

Nel caso in cui la società controllante, per il gruppo, intenda riportare integralmente in detrazione per l'anno successivo il credito d'imposta, deve indicare al **rigo VY4** il medesimo importo del rigo VY2. Nel caso in cui, invece, intenda richiedere il rimborso totale della differenza a credito, sussistendone le condizioni, deve indicare al **rigo VY3** il medesimo importo del rigo VY2.

Nel caso infine in cui intenda richiedere il rimborso parziale, deve compilare entrambi i rigi VY3 e VY4, con l'avvertenza che la somma degli importi indicati ai rigi stessi deve essere pari all'importo indicato nel rigo VY2.

QUADRO VZ – ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'articolo 30, comma 4, che può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (1997 e 1998), una eccedenza di credito di gruppo computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l'anno d'imposta 1999, una eccedenza di credito di gruppo (al rigo VY2 del presente prospetto riepilogativo). In presenza delle suddette condizioni, il rimborso può essere richiesto dalla controllante per il minore degli importi relativi alle predette eccedenze detraibili, da indicare nei **rigi VZ1 e VZ2** (al riguardo, si consultino le istruzioni al Modello VR-Rimborso, al paragrafo 4.3).

SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

La firma, da parte dell'ente o società controllante, va apposta nell'apposito spazio in forma leggibile.

5. SANZIONI

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge nei casi di inosservanza degli obblighi relativi alla dichiarazione annuale.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato con decreto si applica la sanzione da lire 500.000 a 4.000.000 (articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997).

Per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di L. 500.000. Se non è dovuta l'imposta si applica la sanzione da L. 500.000 a L. 4.000.000 (art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs 471/97).

La **dichiarazione** si considera **omessa** se presentata oltre 90 giorni.

In caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni il contribuente può versare contestualmente una sanzione ridotta di L. 62.000; questo nel caso di dichiarazione senza debito di imposta.

Se nella dichiarazione è indicata un'**imposta inferiore a quella dovuta** ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art. 5, comma 4, D.Lgs 471/97).

Nel caso di richiesta di rimborso per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione la sanzione anzidetta va applicata alla somma non spettante (art. 5, comma 5, D.Lgs 471/97).

L'omissione o l'indicazione inesatta o incompleta di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente (Partita IVA ecc.) e del suo rappresentante nonché per la determinazione del tributo, oppure l'indicazione in maniera inesatta e incompleta di ogni altro elemento di controllo, comporta la sanzione da L. 500.000 a L. 4.000.000 (art. 8, comma 1, D.Lgs 471/97).

La mancanza o l'incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione, l'esibizione o la trasmissione all'ufficio finanziario richiedente, ovvero l'allegazione alla dichiarazione prevista dal decreto di approvazione del modello, comporta la sanzione da L. 500.000 a L. 4.000.000 (art. 8, comma 2,1 D.Lgs 471/97).

Per il **mancato o insufficiente versamento dell'IVA** risultante dalle liquidazioni periodiche, in acconto o a saldo, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 % delle somme non versate (art. 13, comma 1, D.Lgs 471/97).

La sanzione del 30% è ridotta ad un ottavo o ad un sesto se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla prescritta scadenza ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Entro lo stesso termine deve essere eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta, corrispondente rispettivamente al 3,75 per cento ovvero al 5% degli importi versati tardivamente e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art. 13 D.Lgs. 472/97).

Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle **sanzioni penali** previste dagli art. 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazione (attualmente in corso di revisione).

DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ANNO 1999 -SANZIONI AMMINISTRATIVE-	
Dichiarazione non redatta in conformità del modello approvato dal Ministero delle Finanze Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli	Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 4.000.000
Omessa presentazione della dichiarazione annuale in presenza di debito d'imposta o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni	Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di L. 500.000
Omessa presentazione della dichiarazione annuale in assenza di debito d'imposta o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni	Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 4.000.000
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni	Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 4.000.000
Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni e contestuale versamento della sanzione ridotta	Sanzione amministrativa di L. 62.000 corrispondente a 1/8 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione
Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (es. imposta indebitamente detratta, imposta relativa a specifiche operazioni imponibili non dichiarate e precedentemente non documentate e/o non registrate, ecc.)	Sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito
Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso o insufficiente versamento dell'IVA in acconto, dei versamenti periodici e del versamento a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione	Sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato. La sanzione del 30% è ridotta ad 1/8 ossia al 3,75% se il versamento è eseguito nei 30 gg dalla scadenza del termine previsto o ad 1/6 ossia al 5% se il versamento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Le riduzioni sono applicabili a condizione che nei predetti termini sia eseguito il pagamento della sanzione ridotta, dell'imposta e degli interessi legali maturati
Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione	Sanzione amministrativa dal 100% al 200% della somma non spettante

APPENDICE

■ 1. ACCONTO IVA (Rigo VL17)

Per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d'imposta a titolo d'acconto da comprendere nel **rigo VL17**, si ricorda che il versamento dell'acconto IVA va effettuato annualmente entro il 27 dicembre. L'obbligo del versamento dell'acconto IVA è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5 quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994 n. 55 e dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 e, da ultimo, ulteriormente modificato con D.L. 13 dicembre 1995 n. 526, convertito dalla legge 10 febbraio 1996 n. 53 (cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993).

■ 2. AGENZIE DI VIAGGIO (Quadro VG - Sezione 1)

SEZIONE 1 - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

L'**articolo 74-ter** reca la disciplina fiscale dell'attività svolta dalle **agenzie di viaggio e turismo**, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un'unica operazione.

Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

Sono parimenti soggette al regime speciale con il **metodo detrattivo base da base** le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell'art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s'intendono le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore.

Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli **organizzatori di giri turistici**, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter.

Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono **attività di mera intermediazione** nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'IVA fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta".

In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore.

Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla *circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n.328/E* ed al regolamento applicativo approvato con *D.M. 30 luglio 99 n. 340*, (pubblicato nella G.U. n. 231 del 1/10/1999).

Per la determinazione dei dati da indicare nel **Quadro VG - Sezione 1** - è stato predisposto il seguente **Prospetto A**, che deve essere compilato preliminarmente.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:

PROSPETTO A

DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DEL QUADRO VG (AGENZIE DI VIAGGIO)

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella UE		.000
2	Interamente fuori UE		.000
3	Misti		.000
4	TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3)		.000
5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		.000
6	per la parte fuori UE		.000
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE			
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5: rigo 3) x 100	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	
8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		.000
9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		.000
10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		.000
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		.000
12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione1998) da riportare al rigo VG1		.000
13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] da riportare al rigo VG2 ovvero		.000
14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9] da riportare al rigo VG3		.000
15	Base imponibile netta		.000

- Nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della Unione Europea (UE);
 - nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della UE;
 - nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
 - nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai rigi precedenti;
 - nei **rigi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e per la parte fuori UE;
 - nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];
 - nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
 - nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
 - nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato sommando l'importo dei rigi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.
- Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel quadro VR - Sez. 2 - Casella 3):
- nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
 - nel **rigo 12** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal **rigo VG3** della dichiarazione IVA '99 relativa all'anno 1998.
 - nei **rigi 13 e 14** che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 20%, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$[\text{rigo } 9 - (\text{rigo } 11 + \text{rigo } 12)]$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;

- nel **rigo 15** indicare la base imponibile netta al 20%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 20% dell'imposta incorporata, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico:

$$\frac{(\text{rigo } 13 \times 100)}{120}$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\frac{\text{rigo } 13 - (16,65 \times \text{rigo } 13)}{100}$$

Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG

Il dato di cui al rigo **12** del prospetto A deve essere riportato nel quadro VG della dichiarazione al rigo **VG1**. L'importo risultante al rigo **13** deve essere riportato al rigo **VG2**, in alternativa con il dato del rigo **14** che va riportato al rigo **VG3**.

Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A, devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:

- a) se risulta una **base imponibile lorda** (ossia se è stato compilato il rigo 13):
 - l'importo di cui al rigo **15** (base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo **VE13**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13, deve essere riportata al rigo **VE21**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

Il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo **VF12**.

- b) nel caso in cui risulti un **credito di costo** (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo **VE21** mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al rigo **VF12**, in aggiunta agli importi degli altri acquisti (non imponibili) eventualmente effettuati.

■ 3. AGRICOLTURA (Quadri VE e VO)

1. Concetto di produttore agricolo

Si considerano produttori agricoli ai sensi dell'art. 34, secondo comma:

- a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;

- b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- c) le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; *(a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale).*

2. Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al DPR n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazioni stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti da soggetti di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo dello stesso articolo 34.

3. Agricoltori esonerati

Sono esonerati i produttori agricoli che nel 1998 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, elevato a 15 milioni di lire per i produttori agricoli che esercitano la loro attività *esclusivamente* nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972). (*Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, e circolare n. 154 del 19 giugno 1998, paragrafo 2).*

■ 4. AGRITURISMO (Quadro VG - Sezione 5)

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730. Per tali soggetti, l'imposta dovuta si determina per differenza, applicando la **detrazione forfettaria del 50%** all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate nel periodo.

Tale sistema di determinazione forfettaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitali.

Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliano determinare forfettariamente l'imposta dovuta, di comunicare l'apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, valida anche agli effetti della imposte sui redditi.
(vedere quadro VO)

I contribuenti che abbiano in precedenza già optato per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per almeno un triennio, non debbono compilare il **rigo VG18** se il triennio non è ancora scaduto (cfr. *circolare n. 7 del 10 febbraio 1992*).

Si sottolinea che i produttori agricoli, che esercitano sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli. In caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività.

■ 5. BENI USATI - D.L. n. 41/1995 - (Quadro VG - Sezione2)

I contribuenti che hanno effettuato cessioni rientranti nel regime speciale dei beni usati, per la determinazione dei dati richiesti nella sezione 2 del Quadro VG possono compilare preliminarmente il Prospetto B sotto riportato.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO B

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine.

PROSPETTO B
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)

PARTE 1 Metodo analitico del margine										
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.					.000				
2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili					.000				
3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE19)					.000				
4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE21 [rigo 1 -(rigo 2 + rigo 3)]					.000				
PARTE 2 Metodo globale del margine										
10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	¹	.000	10	²	.000	20	³	.000
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili									.000
12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine									.000
13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG6 della dichiarazione 1998)									.000
14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10)-(rigo 12 + rigo 13)]									.000
15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13)-(somma degli importi di rigo 10)]									.000
16	Margini lordi (*) per aliquote	4	¹	.000	10	²	.000	20	³	.000
17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE19)									.000
18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE21 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo11-(rigo 14 + rigo 17)]									.000
PARTE 3 Metodo forfetario del margine										
20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	¹	.000	10	²	.000	20	³	.000
21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili									.000
22	Margini lordi (*) per aliquote	4	¹	.000	10	²	.000	20	³	.000
23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE19)									.000
24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE21 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]									.000

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, commi 8 e 9 non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

Parte 1 – Metodo analitico del margine (art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995).

La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41/1995.

I dati da indicare sono i seguenti :

– nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita) ;

– nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.

Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota. Il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo VG5. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;

– nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41, deve essere compreso nel rigo VE 19;

– nel **rigo 4** occorre comprendere:

– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater) il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*;

– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi rigi 2 e 3.

Parte 2 – Metodo globale del margine (art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/95).

I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato D.L. 41.

Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 41, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi. I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del *plafond*;
- nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41;
- nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al rigo **VG6** della dichiarazione IVA '99 relativa all'anno 1998;
- nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei rigi 12 e 13; il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo VG5. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
- nel **rigo 15**, alternativo rispetto al precedente rigo 14, indicare l'importo (eventuale) del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai rigi 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10. Il dato deve essere riportato nel rigo VG6 (vedasi la circolare n. 144/E del 9 giugno 1998);
- nel **rigo 16** indicare i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate.

A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella *circolare n. 177/E, par. 4.3.2, del 22 giugno 1995*). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100). I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DA INDICARE
NEI RIGHI 22 E 23 DEL PROSPETTO B**

METODO FORFETARIO DEL MARGINE				
		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 60%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono <i>plafond</i>	.000	.000	.000
X2	Corrispettivi al 4%	.000	.000	.000
X3	Corrispettivi al 10%	.000	.000	.000
X4	Corrispettivi al 20 %	.000	.000	.000
X5	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono <i>plafond</i> [25% (X1 col. 1) + 50% (X1 col. 2) + 60% (X1 col. 3)], da riportare al rigo 23			.000
X6	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) + 50% (X2 col. 2) + 60% (X2 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.1			.000
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) + 50% (X3 col. 2) + 60% (X3 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.2			.000
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 20% [25% (X4 col. 1) + 50% (X4 col. 2) + 60% (X4 col. 3)], da riportare al rigo 22 col.3			.000

- nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale;

- Nel **rigo 18** indicare:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*;

- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17).

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei rigi 10 e 11) e la somma dei rigi 14 e 17.

I contribuenti che applicando il regime del margine con il metodo globale, hanno realizzato nelle prime liquidazioni periodiche un margine lordo positivo evidenziando, pertanto, una maggiore IVA dovuta, mentre nelle ultime liquidazioni hanno evidenziato, invece, un margine negativo, devono comunque far riferimento, al fine di determinare la base imponibile lorda, o in alternativa il margine negativo, alle risultanze contabili relative a tutto l'anno 1999.

Pertanto, in caso di margine negativo evidenziato nell'anno, le operazioni assoggettate al regime del margine non devono essere comprese nel quadro VE. Anche le risultanze finali dei registri devono quindi tener

conto che il margine negativo utilizzabile nell'anno 2000 è quello calcolato su base annua e risultante al rigo VG6 della dichiarazione IVA per il 1999.

Parte 3 – Metodo forfetario del margine (art. 36, comma 5, del D.L. n. 41/1995).

I dati da indicare sono i seguenti :

- nel **rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del *plafond*;
- nel **rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel rigo VG5. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
- nel **rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*.

Per la determinazione dei margini da indicare nei rigi 22 e 23 può essere utilizzata la **tabella** riportata alla pagina precedente;

- Nel **rigo 24** indicare:
 - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater), il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*;
 - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 20) sia alle operazioni non imponibili (rigo 21).

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei rigi 20 e 21) e la somma dei rigi 22 e 23.

L'importo risultante al **rigo 24** deve essere compreso nel rigo **VE21** tra le altre operazioni non imponibili (eventualmente effettuate).

AVVERTENZA: La somma dei rigi 2, 14 e 22 del Prospetto B (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei rigi 3, 17 e 23 dello stesso Prospetto (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono *plafond*) deve essere riportata al rigo VG5 (vedi circ. n. 36/E del 13/2/1996).

■ 6. CONTABILITÀ SEPARATE (Quadro VH)

Come già precisato in premessa (ai paragrafi 1.4.2 e 3.2) si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.

Tuttavia può verificarsi il caso in cui per tutte le attività separate sia stato eseguito un unico versamento. Tale ipotesi avviene soltanto in coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma). Infatti, per tali periodi le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i relativi termini previsti per le rispettive liquidazioni.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile.

Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Inoltre si evidenzia che possono avvalersi della separazione delle attività, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, così come modificato con Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1998, i soggetti che effettuano sia locazioni esenti che imponibili (ad esempio, locazioni di beni strumentali).

In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.

Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 33.

■ 7. CONTRIBUENTI MINIMI (*Quadro VB*)

Regime forfetario (art. 3, commi da 171 a 176, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art 3, commi da 171 a 176, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria dell'imposta sul valore aggiunto per i c.d. **contribuenti "minimi"**.

Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 1999 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1998 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione di:

- cessioni di beni ammortizzabili, passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività);
- le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti);
- le operazioni di cui all'art. 74 comma 1, lett. e (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani, di persone ai rivenditori autorizzati).

Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'Iva.

Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorchè gestite con contabilità separata o assoggettate, a regimi speciali;

b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1998 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario **le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter**, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

I contribuenti minimi che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari devono determinare forfetariamente l'IVA dovuta in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
- esercenti arti e professioni: 84 per cento.

■ 8. CREDITI D'IMPOSTA (Righi VL16 e VL22)

Si riporta, di seguito, un elenco di operatori che possono usufruire dei particolari crediti d'imposta:

- Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215 e D.M. 5 dicembre 1996, n. 706);
- Investimenti innovativi (articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Esercenti autovetture pubbliche da piazza (Taxi) (art. 20, D.L. n. 331/1993 e art. 1 D.M. 29 marzo 1994);
- Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego (art. 2 D.L. 10 giugno 1994, n. 357).
- Incentivi per la rottamazione (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, D.L. 25 settembre 1997, n. 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403, e art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
- Incentivi al commercio (art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ;
- Contratti d'area (art. 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ;
- Acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche (art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ;
- Spese di ricerca (art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) ;

- Nuove assunzioni da parte delle piccole e medie imprese (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, regolamento n. 311 del 3 agosto 1998, decreto direttoriale 27 agosto 1998, circolare ministeriale n.219/E del 18 settembre 1998);
- Acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL o installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL (D.L n. 324/97 e D.M. 17 luglio 1998 n. 256) ;
- Acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77) ;
- Melanizzazione della Sardegna (art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73).

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.

Qualora siano stati utilizzati crediti d'imposta in applicazione di particolari disposizioni agevolative, per compensare debiti IVA direttamente sul modello F24, riportandone quindi l'importo nella colonna "importi a credito compensati", tali crediti **non devono essere compresi nei sotto elencati righi**, poiché in tal caso la compensazione avviene al di fuori della dichiarazione IVA:

- da VH1 a VH12, negli importi a debito in corrispondenza dei periodi per i quali è stata effettuata la compensazione;
- nel rigo VL16, tra l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel 1999 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto;
- nel rigo VL22, tra i particolari crediti d'imposta utilizzati a scomputo dell'IVA a debito in sede di dichiarazione annuale.

■ 9. DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI (Quadro VE)

Il **quadro VE** deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili.

Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta. Va compreso l'imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita.

Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti) e le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e) (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio).

Si richiama quanto già specificato nel **rigo VA5**, nel senso che le dette operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e) non devono essere incluse nel quadro VE, ma l'ammontare imponibile va indicato nel rigo VA5 e la relativa imposta nel rigo VL2.

Parimenti, l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al **rigo VA6** non deve essere compreso nel quadro VE. L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamente in tale rigo e la relativa imposta nel rigo VL3.

Per quanto concerne, invece, le cessioni di beni ammortizzabili, il relativo ammontare deve figurare nel quadro VE (righe da VE11 a VE13) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'I.V.A. a debito, e successivamente detratto, come più avanti precisato a proposito del rigo VE27, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo.

■ 10. ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO, RELATIVA A SOCIETÀ EX CONTROLLANTE, COMPENSATA NELL'ANNO 1999 (Rigo VA12)

Nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante (ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo), l'eventuale eccedenza di credito di gruppo trasferita ma non compensata, per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo, solo dall'ente o società controllante (cfr. *circolare n. 13 del 5 marzo 1990*). Si precisa, altresì, che per tale eccedenza deve essere prestata la prescritta garanzia relativamente all'importo compensato in ciascun anno d'imposta.

Ovviamente, qualora tale eccedenza di credito di gruppo non abbia trovato totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo (ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno), essa potrà essere compensata (e pertanto garantita) negli anni successivi fino alla completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo.

Si pone in evidenza inoltre che, ai fini della determinazione dell'imposta, l'intero importo della eccedenza di credito di gruppo (da rigo **VX18** del prospetto riepilogativo – mod. IVA 26PR – relativo al 1998) deve essere computato nel rigo **VL14** della dichiarazione relativa all'anno 1999, successivo a quello di cessazione del controllo, presentata dalla società ex controllante.

Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia una società partecipante nel 1999 alla liquidazione di gruppo, il rigo **VA12** deve essere compilato con le modalità precisate.

■ 11. ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI (Righi VE 19 e VE21)

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da inserire nei righi VE19 e VE21 della dichiarazione IVA.

– **Nel rigo VE19** si deve indicare l'ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond* di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n.28. In particolare devono essere indicati:

a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche:

- le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993);
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma), effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
- i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9;

b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese:

- l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
- l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
- l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del D.L. 331/1993);
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a condizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

c) i corrispettivi delle cessioni di beni di cui all'art. 52, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, ai viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate, fino al 30 giugno 1999, negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili;

- i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;
- i corrispettivi delle prestazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art. 58, comma 2, del decreto legge n. 331 del 1993;
- i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono *plafond* e che concorrono a formare l'importo del rigo VG5.

Altre operazioni non imponibili

Nel **rigo VE21**, per quanto concerne le operazioni non imponibili che **non** concorrono alla formazione del *plafond* devono essere indicate in particolare:

- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di cui all'art. 38-quater, primo comma;
- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'art. 50-bis, comma quattro, lett.

c) e d) del D.L. n. 331/1993;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993);

– i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma quattro, lett. i del D.L. n. 331/1993).

Sono da comprendere altresì in tale rigo:

– i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49);

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Unione Europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74-ter (D.M. 30 marzo 1999 n. 340);

– la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc.),

■ 12. EURO

L'obbligo di presentare la dichiarazione IVA (o la dichiarazione unificata) con l'indicazione dei valori in Euro riguarda soltanto i contribuenti che hanno redatto il **bilancio** (o il rendiconto) in Euro, mentre gli altri contribuenti sono liberi di presentare nel periodo transitorio, a partire dal periodo di imposta 1999 fino al 2001, le dichiarazioni con gli importi espressi in lire ovvero in euro (vedi la **circolare n. 291/E del 23 dicembre 1998**). Restano invece espressi esclusivamente in lire tutti i valori di riferimento relativi a periodi di imposta precedenti al 1999 (es. volume d'affari riferito all'anno 1998).

Si fa presente che, qualora venga presentata una dichiarazione con l'indicazione dei dati in euro, tutte le **dichiarazioni successive** dovranno essere redatte utilizzando la medesima valuta.

Relativamente ai **versamenti di imposta**, si precisa che nel periodo transitorio i contribuenti sono liberi di eseguire i versamenti in lire ovvero in euro (con mezzi di pagamento diversi dal contante), indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.

■ 13. IMPRESE AGRICOLE – DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (Quadro VG – Sezione 6)

Si forniscono chiarimenti per le imprese agricole allegata a compilare la **sezione 6** del **Quadro VG**.

Il **rigo VG20** è riservato alle **imprese agricole miste**, cioè a quelle imprese che hanno effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art. 34, a fronte delle quali si detrae l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. In tale rigo deve essere riportato l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE) effettuate dalle imprese agricole miste. L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo VG31. Per il calcolo dell'imposta detraibile nei limiti previsti dal quinto comma dell'art. 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 paragrafo 6.4. Nel **rigo VG21** deve essere indicata la percentuale dei conferimenti da soci "agevolabili" effettuati nell'anno alla **cooperativa** o **altro organismo associativo**, calcolata in rapporto al complesso degli acquisti e importazioni sostenuti nell'anno dalla cooperativa stessa.

Si ricorda, come precisato nella circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6.7, che tale calcolo si rende necessario per rideterminare in via consuntiva e definitiva l'esatta detrazione forfettizzata spettante alla cooperativa con l'applicazione delle percentuali di compensazione sulle vendite di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno.

Ciò in quanto i pro-rata di detrazione relativi alle tre fasce di acquisti indicati nel comma 2, lett. c), dell'art. 34, calcolati in sede di liquidazioni periodiche dalla cooperativa ai fini della determinazione dell'IVA detraibile nel periodo, possono variare nel corso dell'anno in relazione al periodo in cui si considerano effettuati, ai fini fiscali, i conferimenti da parte dei soci, per cui si rende necessario ricalcolare i pro-rata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare, in sede di dichiarazione annuale (cfr. circ. n. 154 del 19/6/98, par. 7).

Si rammenta che il regime speciale IVA agricolo è applicabile anche alle cooperative, consorzi ed altri organismi associativi, nei limiti in cui tali soggetti cedano prodotti agricoli e ittici per conto di soci, associati o partecipanti "agevolabili". A tal fine devono intendersi agevolabili solo quei soci cui si renda potenzialmente applicabile il regime speciale di detrazione ai sensi dell'art. 34, in quanto conferiscano beni provenienti dalla propria produzione, ancorché abbiano optato per l'anno di riferimento per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I conferimenti di prodotti agricoli e ittici da parte di soggetti "non produttori" degli stessi debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli da terzi.

PROSPETTO "D" COOPERATIVE AGRICOLE

PROSPETTO D
COOPERATIVE AGRICOLE ED ALTRI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT. B) SECONDO COMMA DELL'ART. 34.

Calcolo della percentuale dei conferimenti da soci agevolabili			
1	Imponibile conferimenti soci agevolabili		.000
2	Imponibile conferimenti soci non agevolabili		.000
3	Imponibile acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi		.000
4	Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili da riportare a rigo VG21 [rigo1: (rigo 1 + rigo 2 + rigo 3) X 100] arrotondata all'unità più prossima		%
Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfetarie			
		Perc.	Imponibile complessivo
11		2	.000
12		4	.000
13		7	.000
14	Ripartizioni delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE, e quota imputata ai soci agevolabili (da riportare ai rigi da VG22 a VG28)	7,5	.000
15		8,5	.000
16		9	.000
17		12,5	.000
Detrazioni analitiche			
20	Imposta relativa ai conferimenti da soci non agevolabili		.000
21	Imposta sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici da terzi		.000
22	Imposta relativa agli acquisti e importazioni destinati ad operazioni diverse		.000
23	Imposta relativa ad altri acquisti e importazioni		.000
24	Percentuale di detrazione (100 - rigo 4)		%
25	Imposta detraibile relativa agli altri acquisti e importazioni (rigo 23 X rigo 24) : 100		.000
26	Totale IVA detraibile analiticamente da riportare al rigo VG31 (rigo 20 + rigo 21 + rigo 22+ rigo 25)		.000

Il presente prospetto è stato predisposto per agevolare la compilazione della sez. 6 del quadro VG da parte delle cooperative agricole e degli altri soggetti di cui alla lett. c), del comma 2 dell'art. 34. La presenza tra i soci di produttori agricoli agevolabili e altri tipologie di soggetti influenza l'applicazione del regime di detrazione. Pertanto occorre determinare prioritariamente la percentuale di conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili.

Calcolo della percentuale dei conferimenti di soci agevolabili

Rigo 1, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci agevolabili ;

Rigo 2, indicare il totale imponibile dei conferimenti effettuati da soci non agevolabili ;

Rigo 3, indicare il totale degli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici da terzi ;

Rigo 4, calcolo della percentuale dei conferimenti effettuati da parte dei soci agevolabili rispetto al totale dei conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati da terzi. Tale percentuale deve essere applicata alle operazioni imponibili effettuate dagli organismi associativi per determinare l'imposta detraibile forfetariamente.

Il valore della predetta percentuale è ottenuto dalla seguente formula:

$$[\text{rigo 1} : (\text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3}) \times 100]$$

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimali. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali, ad esempio la percentuale 3,501 si arrotonda a 4 mentre 3,500 si arrotonda a 3.

Determinazione degli imponibili ai fini del calcolo delle detrazioni forfetarie

Nei **rigi da 11 a 17** deve essere riportato nella prima colonna l'ammontare complessivo delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici comprese nelle sezioni 1 e 2 del quadro VE effettuate dall'organismo associativo, ripartito fra le varie percentuali di compensazione potenzialmente applicabili ai vari prodotti.

Nella seconda colonna deve essere riportato l'imponibile riferibile ai soci agevolabili ottenuto applicando agli importi della prima colonna la percentuale del rigo 4 ; tali importi devono essere riportati nel quadro VG in corrispondenza dei rigi da VG22 a VG28 a seconda della percentuale di compensazione applicata.

Detrazioni analitiche

Il presente riquadro è stato predisposto per la determinazione dell'imposta detraibile analiticamente.

Rigo 20, imposta assolta sui conferimenti effettuati da soci che non possono applicare il regime speciale agricolo.

Rigo 21, imposta relativa agli acquisti e importazioni di prodotti agricoli ed ittici effettuati presso soggetti non associati né partecipati.

Rigo 22, imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la produzione dei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni diverse.

Rigo 23, imposta relativa ai restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività (es. spese generali).

Rigo 24, percentuale di detrazione relativa all'imposta di cui al rigo 23, determinata mediante il seguente rapporto:

$$(\text{rigo 2} + \text{rigo 3}) : (\text{rigo 1} + \text{rigo 2} + \text{rigo 3})$$

Tale percentuale corrisponde al completamento a 100 della percentuale di cui al rigo 4.

Rigo 25, imposta detraibile sugli altri acquisti e importazioni, determinata applicando la percentuale di cui al rigo 24 all'imposta indicata nel rigo 23;

Rigo 26, ammontare complessivo dell'IVA detraibile analiticamente, risultante dalla somma degli importi indicati ai rigi 20, 21, 22 e 25. Tale importo deve essere riportato al rigo VG31.

■ 14. INTERMEDIARI E ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALL'INVIO TELEMATICO

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli **intermediari abilitati** appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito **Internet** del Ministero delle Finanze (indirizzo www.finanze.it) nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Gli intermediari indicati dalla legge sono **obbligati** a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate se volontariamente intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

Le **società** di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, con capitale sociale **superiore a 5 miliardi** di lire, e **gli enti** di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore allo stesso importo, nonché **i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50**, presentano direttamente la dichiarazione in via telematica.

L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto nonché il numero dei dipendenti va accertata alla chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate. Conseguentemente una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1999 con capitale sociale di 6 miliardi (pari a euro 3.098.741,39) è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 2000 il capitale sociale ri-

sultasse inferiore al predetto limite. Analogamente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, alla chiusura del bilancio al 30 marzo 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenendo conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 30 marzo 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel quadro SS "Dati riassuntivi" - Numero dei dipendenti (riga SS1) della dichiarazione **mod. 770/2000**.

L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che il dichiarante gli ha consegnato già compilata.

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettano direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'amministrazione e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad. es. ravvedimento operoso).

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Nell'ambito dei **gruppi**, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede i menzionati requisiti, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (**anche non commerciale**) o la società (**anche di persone**) controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui alla lett. a), del comma 2, dell'art. 38, del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2, dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle sole società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "**Presentazione della dichiarazione**" deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia del modello sul quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

■ 15. INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE

L'invio telematico deve essere effettuato, sia da parte degli intermediari che da parte dei contribuenti che lo effettuano direttamente, entro il mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni cartacee.

L'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato "Presentazione della dichiarazione".

Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Nello spazio sovrastante il riquadro occorre indicare la denominazione ovvero la ragione sociale o il cognome e nome del contribuente cui si riferisce la dichiarazione con a fianco il codice fiscale del medesimo.

Nel riquadro devono essere riportati:

- il codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione telematica e il numero di iscrizione all'albo di appartenenza se trattasi di CAF;
- la data di presentazione e il protocollo attribuito alla dichiarazione;
- l'impegno dell'intermediario abilitato a trasmettere in via telematica la dichiarazione barrando la prima casella se predisposta dal contribuente ovvero barrando la seconda se predisposta dal soggetto che la trasmette.
- la sottoscrizione dell'intermediario.

Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici con esclusione di qualsiasi carattere speciale.

L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoco, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più serie di protocolli; ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede, se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.

L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

- nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal dichiarante;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al dichiarante nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

Una volta effettuato l'invio telematico l'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute trasmesse all'intermediario entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso.

Il contribuente può richiedere dette ricevute:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

■ 16. OPERAZIONI ESENTI (Quadro VG - Sezione 4)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO "C".

Il prospetto può essere utilizzato per il calcolo della percentuale di detrazione (c.d. *pro-rata*).

Ai fini di tale calcolo, il comma 2 dell'articolo 19-bis, sostituendo il quarto comma del previgente art.19, individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della **percentuale di detrazione**, che è determinata dal rapporto tra le operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (operazioni imponibili ed assimilate ai fini della detrazione), e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

In particolare, sono escluse dal menzionato rapporto:

- le cessioni di beni materiali e immateriali ammortizzabili;
- i passaggi di beni all'interno della stessa impresa ai sensi dell'art.36, ultimo comma;
- le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie ad operazioni imponibili. Con riferimento a quest'ultime operazioni è espressamente prevista la indetraibilità dell'imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione, e ciò in ossequio al principio di carattere generale, sancito nel comma 2 dell'articolo 19, che prevede la indetraibilità dell'imposta per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti.

PROSPETTO C DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 4 (OPERAZIONI ESENTI).

Calcolo della percentuale di detrazione (Art. 19-bis)		
Ripartire il totale operazioni esenti di cui al rigo VE22:		
1	Ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle di cui ai rigi 2 e 3	.000
2	Ammontare delle operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art. 10	.000
3	Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	.000
4	Percentuale di detrazione $\left\{ \frac{\text{rigo VE28} + \text{rigo 2} - \text{rigo VE22}}{\text{rigo VE28} - \text{rigo VA7} - \text{rigo 3}} \right\}$ (arrotondata all'unità più prossima)	□ □ □ □ %

AVVERTENZA I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1999, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono compilare il prospetto ma solo indicare il valore "0" (zero) in corrispondenza della percentuale di detrazione al rigo VG14.

Il totale delle operazioni esenti di cui al **rigo VE22** deve essere **ripartito fra i rigi 1, 2 e 3**.

- Nel **rigo 1** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle da indicare nei rigi 2 e 3.
- Nel **rigo 2** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 (cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli).

Le operazioni di cui al rigo 2 vanno escluse dall'ammontare delle operazioni esenti ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui al rigo 4.

- Nel **rigo 3** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, di cui all'art. 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili.

Dette operazioni, non vanno computate, ai fini del calcolo del prorata di **detraibilità**, né tra le operazioni esenti né tra quelle che compongono il volume d'affari.

Al riguardo, si precisa che per attività propria dell'impresa deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr. *circolare n. 25 del 3 agosto 1979*).

- Nel **rigo 4** indicare la **percentuale di detrazione** calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\text{rigo VE28} + \text{rigo 2} - \text{rigoVE22}}{\text{rigo VE28} - \text{rigoVA7} - \text{rigo3}} \times 100$$

il risultato deve essere arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 dell'art. 19 bis non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'art. 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 27 quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.

AVVERTENZA *Le operazioni non soggette all'imposta di cui all'art. 74, primo comma, e le operazioni poste in essere all'estero che avrebbero dato, se effettuate in Italia, diritto alla detrazione, rilevano ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, per cui devono essere considerate tanto al numeratore che al denominatore della frazione di cui al rigo 4 del prospetto C.*

Nella particolare ipotesi in cui nel rigo 4 del prospetto risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore cento.

Inoltre, ai fini del calcolo della predetta percentuale, si precisa che, in caso di cessioni di beni ammortizzabili esenti da IVA, gli importi del rigo VE22 (esposto al numeratore) e del rigo VA7 (esposto al denominatore) devono essere ridotti dell'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili eventualmente in essi compreso.

■ 17. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI (Quadro VG - sezione3)

Si forniscono chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da indicare nella sezione 3 del Quadro VG.

Vanno compresi nel rigo **VG7**, relativo alle operazioni intracomunitarie non imponibili:

Colonna 1:

- Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese:

- la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di **triangolare promossa da soggetto comunitario**);
- la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in un altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di **triangolare promossa da soggetto nazionale**);

- le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi **e non** nella tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n.633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli rientranti nel particolare regime di cui all'art. 34 dello stesso decreto;

- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f, del D.L. n.331/1993).

Colonna 2:

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

Nel rigo **VG8**, relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (da intendere ora commi 8 e 9), non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19 bis 1 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. In tal caso l'imposta indetraibile non va indicata nella seconda colonna.

Nel rigo **VG9**, relativo alle importazioni, indicare:

- l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli art. 68 lett. a) e 72 del D.P.R. n. 633/1972;
- l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell'Unione europea ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA;
- l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;
- l'ammontare delle importazioni, al netto dell'IVA, per le quali, ai sensi dell'art. 19 bis 1 o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. L'imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna. Per le importazioni, per le quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta, va indicato l'intero imponibile nella colonna 1, mentre nella colonna 2 va indicata la sola imposta detraibile;
- l'ammontare delle operazioni concernenti gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino.

Avvertenze:

Si pone in evidenza che non sono da comprendere nei righi VG7 e VG8, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc.), effettuati con altri operatori della UE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.

■ 18. OPZIONI E REVOCHE (Quadro VO)

Il **D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442**, contenente il Regolamento per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette, ha stabilito che la validità delle opzioni e delle revoche deriva dal comportamento concreto del contribuente che, con atti concludenti e con la tenuta della contabilità in conformità alle disposizioni prescelte, di fatto, ha inteso optare o revocare un regime di determinazione dell'imposta o un regime contabile diverso da quello naturale.

Resta, fermo l'obbligo di comunicare la scelta effettuata mediante la barratura della casella corrispondente nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata.

Con la **circolare n. 209/E del 27 agosto 1998** sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina delle opzioni recata dal citato regolamento n. 442 del 1997. In particolare è stato chiarito che l'art. 1, comma 1, del citato regolamento consente la possibilità di revocare l'opzione già comunicata, qualora intervengano nuove disposizioni normative. Pertanto, nel quadro VO deve essere comunicata la scelta esercitata in forza delle modifiche normative intervenute e non la revoca della precedente opzione già comunicata.

Nessuna variazione subiscono, invece, i termini minimi di validità delle opzioni, previsti dall'articolo 3 del menzionato regolamento n. 442/1997 e quelli più ampi previsti dalle specifiche disposizioni normative; tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata.

Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione del-

l'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella.

■ 19. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Codice di attività (Rigo VA2)

Le attività svolte dalla pubblica Amministrazione (Enti pubblici territoriali, Organi dello Stato ecc...) sono contraddistinte dal codice attività 75.11.1.

Si verifica, a volte, un'errata indicazione del codice attività da parte di alcuni dei predetti enti, nei casi in cui gli stessi gestiscano, oltre quella istituzionale, più attività commerciali o agricole con contabilità separata. In tal caso si precisa che l'ente deve presentare tanti moduli quante sono le contabilità gestite separatamente. Sul primo di detti moduli occorre indicare il codice attività 75.11.1 (che individua l'attività istituzionale della pubblica Amministrazione), mentre su quelli successivi il codice dell'attività prevalente cui il modulo stesso si riferisce.

■ 20. RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il **ravvedimento** comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc.) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art.13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

La **dichiarazione integrativa** deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso IVA 2000".

In alternativa, la dichiarazione integrativa può essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art.13 sono le seguenti:

1. Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), a titolo di acconto ed a titolo di conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 5 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze).

Rientrano in tale fattispecie tutte le **violazioni formali**.

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una **dichiarazione integrativa**, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle Finanze (utilizzando anche una fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessata e da presentare all'Amministrazione Finanziaria.

L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.

Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un sesto del minimo (lire 83.333 pari a 1/6 di lire 500 mila).

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Omessi versamenti dell'IVA dovuti ad errori materiali o di calcolo rilevabili dall'ufficio in sede di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 54-bis, D.P.R. 633/72.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di controllo delle dichiarazioni ex art.54-bis, D.P.R. 633/72 (quali omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili, omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni esenti che determinano variazioni del prorata di detraibilità, utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti ex art.70, comma 2, DPR 633/72, etc.)

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggior imposta dovuta o del minor credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500 (pari ad 1/8 di lire 500 mila), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

■ 21. RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2) (Quadro VG - Rigo VG33)

Al fine di facilitare il calcolo dell'importo complessivo delle rettifiche da indicare nel **rigo VG33**, è stato predisposto il prospetto E sotto riportato.

PROSPETTO E RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (ART. 19 BIS-2)

1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	.000
2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	.000
3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	.000
4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	.000
5	Totale delle rettifiche (somma dei rigi da 1 a 4) da riportare al rigo VG33	.000

È stato predisposto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall'art. 19-bis2.

Rigo 1, rettifica per i beni non ammortizzabili e i **servizi** qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via presuntiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo. Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere compresa in tale campo in quanto nella dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo. Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica utilizzando l'apposito rigo VG33.

Rigo 2, rettifica per i beni ammortizzabili in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei 4 anni successivi; la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Si sottolinea che nel caso in cui la rettifica fosse stata già iniziata negli anni precedenti in base alle disposizioni del previgente art.19-bis, non più in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, la rettifica deve proseguire secondo le precedenti modalità.

Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale

Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:

- mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive poste in essere dall'assoggettato, tale da avere riflessi sull'entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell'opzione per la separazione delle attività ex art. 36);
- adozione o abbandono - per opzione o in forza di legge - di un regime speciale che ha alla base un sistema forfettario per la detrazione dell'imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
- mutamenti nell'attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione.

Rigo 4, rettifica per variazione del pro-rata

La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizio relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti. Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del **rigo VO1**.

Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

Rigo 5, totale delle rettifiche; deve essere riportata la somma degli importi indicati nei rigi da 1 a 4. Tale dato deve essere poi riportato nel **rigo VG33**.

■ 22. ROTTAMI (Rigo VO7)

Si ricorda che la disciplina IVA per il commercio dei rottami e degli altri materiali di recupero, prevista dall'art. 74, commi 7, 8, 9 e 10, è stata modificata dall'art. 21, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 2, del decreto legislativo n. 56/1998.

Si avverte che i raccoglitori e i rivenditori dei beni sopra indicati, che hanno esercitato l'opzione per l'anno 2000, debbono presentare, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, una **garanzia**, nelle forme previste dall'art. 38-bis, 1° comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sull'ammontare di 2 miliardi di lire.

Per quanto concerne gli schemi di garanzia da utilizzare, vedasi la *R.M. n. 100 del 3 agosto 1998*, della Direzione Centrale per la Riscossione. Per ulteriori approfondimenti vedasi la *Circolare n.165/E del 2 agosto 1999*.

■ 23. SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE - Causale di rimborso (Quadro VS)

Il codice della causale di rimborso deve essere desunto dalla Tabella sotto riportata e va indicato, per ogni società controllata per la quale viene richiesto il rimborso di gruppo, nel Quadro VS - colonna 4 - del Prospetto IVA 26 PR da compilare da parte della società controllante.

Tabella delle causali di rimborso

- 1 - Cessazione dell'attività
- 2 - Art. 30, c. 3, lett. a) - Aliquota media
- 3 - Art. 30, c. 3, lett. b) - Effettuazione operazioni non imponibili
- 4 - Art. 30, c. 3, lett. c) - Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche
- 5 - Art. 30, c. 3, lett. d) - Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta (art. 7)
- 6 - Art. 30, c. 3, lett. e) - Condizione art. 17, 2° comma;
- 7 - Art. 34, comma 9 - Esportazioni e altre operazioni non imponibili

24. SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI (compilazione del rigo VA9 e del quadro VH)

- Modalità di compilazione del rigo VA9

Tabella degli Eventi eccezionali	
1	<p style="text-align: center;">Vittime di richieste estorsive e dell'usura</p> <p>L'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.</p>
2	<p style="text-align: center;">Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM</p> <p>Art. 1 D.L. 23 dicembre 1993, n.532 e art. 6 D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507.</p> <p>Il versamento delle imposte sospese, da parte delle imprese ai sensi dell'art.1 del citato D.L. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.</p>
3	<p style="text-align: center;">Soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria</p> <p>I termini amministrativi relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura patrimoniale ed assimilata già sospesi fino al 31 dicembre 1997 ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 (G.U. n. 228 del 30 settembre 1997), prorogati al 31 dicembre 1998 dall'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997) sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno 1999 dall'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999).</p>
4	<p style="text-align: center;">Soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza</p> <p>I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria già sospesi fino al 31 dicembre 1998 dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998 (G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998) sono stati prorogati al 30 settembre 1999 dall'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999).</p>
5	<p style="text-align: center;">Soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta</p> <p>I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria già sospesi fino al 31 dicembre 1998 dall'articolo 17 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 (G.U. n. 120 del 26 maggio 1998) sono stati prorogati al 30 giugno 1999 dall'ordinanza n. 2908 sopra citata.</p>
6	<p style="text-align: center;">Soggetti colpiti da eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato</p> <p>I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria già sospesi fino al 31 dicembre 1998 dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 (G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998) sono stati prorogati al 30 settembre 1999 dall'ordinanza n. 2908 sopra citata.</p> <p>Il beneficio in parola si applica anche ai soggetti indicati all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 (G.U. n. 271 del 19 novembre 1998).</p>
7	<p style="text-align: center;">Altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti</p> <p>Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia fruito di agevolazioni previste con disposizioni normative successive alla pubblicazione del presente decreto dovrà indicare nell'apposita casella il numero 7.</p>

- Modalità di compilazione del quadro VH

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l'apposita **Tabella**) devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche. Anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda fruire della rateizzazione dei versamenti (con maggiorazione degli interessi) prevista da specifiche disposizioni normative, devono essere compilati i rigi del quadro VH con i dati delle rate eventualmente già versate al momento della presentazione della dichiarazione.

Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel rigo **VL17** l'importo dei versamenti periodici dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione.